



COMUNE DI MAGNAGO
Città Metropolitana di Milano

Regolamento Commercio su aree pubbliche Manifestazioni fieristiche Mercato agricolo

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

Indice

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag.	5
Art. 2 – Finalità	pag.	5
Art. 3 – Definizioni	pag.	6

Individuazione delle aree

Art. 4 – Criteri di individuazione delle aree	pag.	8
Art. 5 – Ampliamento delle aree mercatali	pag.	8
Art. 6 – Valorizzazione del commercio su aree pubbliche	pag.	8

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 7 – Requisiti di onorabilità	pag.	9
Art. 8 – Requisiti professionali	pag.	10
Art. 9 – Requisiti per soggetti stranieri	pag.	10

Procedura rilascio autorizzazioni

Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio	pag.	11
Art. 11 – Autorizzazioni	pag.	13

Esercizio dell'attività

Art. 12 – Inizio attività	pag.	14
Art. 13 – Carta d'esercizio	pag.	14
Art. 14 – Subingresso	pag.	15
Art. 15 – Procedura di revoca	pag.	16
Art. 16 – Dimostrazione del titolo ed informazioni	pag.	16

Posteggi

Art. 17 – Concessione posteggi	pag.	18
Art. 18 – Assegnazione	pag.	18
Art. 19 – Rilascio della concessione del posteggio	pag.	18
Art. 20 – Uso del posteggio	pag.	18
Art. 21 – Condotta dei venditori	pag.	19
Art. 22 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità	pag.	19
Art. 23 – Circolazione interna alle aree	pag.	20
Art. 24 – Canone di occupazione e di concessione	pag.	20
Art. 25 – Decadenza della concessione del posteggio	pag.	20
Art. 26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio	pag.	21

Commercio itinerante

Art. 27 – Tempi e modalità d'esercizio	pag.	22
--	------	----

Disposizioni per il mercato

Art. 28 – Definizione ed istituzione del mercato	pag.	23
Art. 29 – Contingente di posteggi nei mercati	pag.	23
Art. 30 – Spostamento del giorno di mercato	pag.	23
Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato	pag.	23
Art. 32 – Posteggi del mercato	pag.	24
Art. 33 – Spunta giornaliera	pag.	24

Disposizioni per fiere e sagre

Art. 34 – Istituzione delle fiere o sagre	pag.	26
Art. 35 – Contingente di posti nelle fiere o sagre	pag.	26
Art. 36 – Spostamento del giorno di fiera o sagra	pag.	26
Art. 37 – Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra	pag.	26
Art. 38 – Posti nelle fiere o sagre	pag.	27
Art. 39 – Spunta giornaliera	pag.	27

Altre aree distributive

Art. 40 – Aree sparse	pag.	29
Art. 41 – Aree per esercizio stagionale	pag.	29
Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo od occasionale	pag.	29
Art. 43 – Aree commerciali private	pag.	30
Art. 44 – Produttori agricoli	pag.	30
Art. 45 – Artigiani e mestieri ambulanti	pag.	30

Norme igieniche-sanitarie

Art. 46 – Attrezzature ed esposizione della merce	pag.	31
Art. 47 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari	pag.	31
Art. 48 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari	pag.	31

Vigilanza e sanzioni

Art. 49 – Vigilanza	pag.	34
Art. 50 – Sanzioni	pag.	34

Coordinamento al TULPS

Art. 51 – Vendita di armi	pag.	37
Art. 52 – Vendita o noleggio audiovisivi	pag.	37
Art. 53 – Vendita di bevande alcoliche	pag.	37
Art. 54 – Vendita cose antiche o usate	pag.	38
Art. 55 – Vendita oggetti preziosi	pag.	38
Art. 56 – Controlli e sanzioni	pag.	38

Mercato agricolo

Art. 57 – Riferimenti legislativi	pag.	39
Art. 58 – Imprenditore agricolo	pag.	39
Art. 59 – Istituzione e finalità	pag.	39
Art. 60 – Caratteristiche	pag.	39
Art. 61 – Soggetti ammessi alla vendita	pag.	40
Art. 62 – Prodotti agricoli in vendita	pag.	40
Art. 63 – Altre attività consentite	pag.	41
Art. 64 – Modalità di vendita	pag.	41
Art. 65 – Addetti alla vendita	pag.	41
Art. 66 – Mercati straordinari	pag.	41
Art. 67 – Obblighi dei partecipanti al mercato	pag.	41
Art. 68 – Disciplina amministrativa e controlli	pag.	42
Art. 69 – Sanzioni	pag.	43

Disposizioni finali

Art. 70 – Norme finali	pag.	44
------------------------	------	----

Programmazione

pag.	45
------	----

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, le mostre mercato e ogni altra manifestazione espositiva, il mercato agricolo, svolgentesi sul territorio comunale.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative occasionali di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni al fine di raccogliere fondi per il raggiungimento delle proprie finalità sociali.
3. Le presenti norme trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art. 2 – Finalità

1. La programmazione, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle altre manifestazioni fieristiche, persegue le seguenti finalità:
 - favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
 - assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
 - favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante nelle zone periferiche e rurali prevedendo particolari condizioni d'esercizio;
 - riqualificare l'uso del centro storico mediante lo svolgimento di particolari manifestazioni fieristiche specializzate;
 - favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica e prive di strutture a servizio;
 - individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
 - assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche sia effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;
 - disporre che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi di parcheggio per gli operatori; arrechino il minor disagio possibile alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza; servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
 - promuovere l'aggregazione associativa tra gli operatori in modo da assegnare agli stessi la gestione diretta dei mercati e delle fiere;
 - rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi più vicini alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti.
2. La programmazione è disposta in osservanza alle disposizioni e criteri di cui al presente regolamento, alle disposizioni del PGT e sentita la rappresentanza del mercato composta da due operatori nominati dagli operatori del mercato. Detta rappresentanza deve obbligatoriamente essere sentita per ogni intervento previsto dal presente regolamento e che ne richiami il ruolo.

Art. 3 - Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

- **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **aree pubbliche:** le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **posti:** i singoli spazi assegnati in occasione di fiere e sagre per l'esercizio dell'attività di vendita o esposizione;
- **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- **sagra:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- **calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- **commercio itinerante su aree pubbliche:** si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature con minimo servizio da consentire la consumazione dei prodotti sul posto;
- **esposizioni:** momenti promozionali di attività economiche od associative senza finalità lucrative o imprenditoriali durante le quali non si effettuano operazioni di vendita;
- **mostre-mercato:** esposizione di prodotti artigianali e di produzioni locali; momento promozionale dimostrativo delle attività economiche locali, artistiche, culturali ed associative, con possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
- **negozio mobile:** il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo:** l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **settore merceologico:** si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali o fieristiche in "alimentare" e "non alimentare";
- **tipologia merceologica:** l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali o fieristiche;

- **presenze in un mercato, fiera, sagra o mostra mercato:** il numero delle volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **presenze effettive in mercato, fiera, sagra o mostra mercato:** le volte che un operatore si è presentato sulla fiera ed ha effettivamente esercitato l'attività in tali manifestazioni;
- **attrezzature:** i banchi, i chioschi, i trespoli, ancorché muniti di ruote, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Individuazione delle aree

Art. 4 – Criteri di individuazione delle aree e limitazioni

1. Le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono quelle di proprietà o ad uso pubblico indicate nella programmazione urbanistica ed a ciò destinate, nonché ogni altra area, anche privata, della quale l'amministrazione abbia la disponibilità e che la Giunta Comunale ritenga di dover utilizzare per l'esercizio del commercio in questione. Detta individuazione è attuata nella programmazione.

2. L'individuazione è effettuata in osservanza dei seguenti criteri da seguire in ogni momento in cui si renda necessaria l'istituzione od il trasferimento di qualsiasi manifestazione fieristica o mercatale e per il posizionamento di chioschi o l'individuazione di posteggi da utilizzare da parte di operatori itineranti:

- considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree da destinare all'attività con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- rispettare il diritto della collettività nell'uso delle proprie proprietà private ed attività imprenditoriali;
- salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi a parcheggio;
 - il massimo dimensionamento dei posteggi o posti al fine di accogliere i nuovi negozi mobili;
 - il minimo disagio alla popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- rispettare i vincoli a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali delle diverse zone o aree urbane;
- limitare l'esercizio dell'attività itinerante (di qualsiasi genere) solo per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, o in osservanza delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività causando ingiustificati inquinamenti di ogni tipo.

3. La Giunta Comunale è incaricata di procedere all'adeguamento normativo, delle aree fieristiche e mercatali, sotto l'aspetto igienico-sanitario e di prevenzione incendi.

4. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

Art. 5 – Ampliamento delle aree

1. Le aree individuate sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente possono essere ampliate, ridefinite o riorganizzate con provvedimento della Giunta Comunale.

2. L'atto deliberativo della Giunta Comunale modificherà la programmazione per la parte interessata dal provvedimento.

Art. 6 – Valorizzazione del commercio itinerante su aree pubbliche

1. Al fine di valorizzare l'estensione del commercio itinerante e per soddisfare l'esigenza dei consumatori presenti nelle zone rurali, agli operatori itineranti può essere consentito di vendere in dette aree, in spazi appositamente individuati, senza limiti di tempo e senza l'obbligo di corrispondere diritti di occupazione di suolo pubblico o altro tributo.

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 7 – Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:
 - a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011:
 - per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
6. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 8 – Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta o delegata all'attività commerciale.

Art. 9 – Requisiti per i soggetti stranieri

1. Il Responsabile incaricato, quando viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività del commercio al dettaglio nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione di settore. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il Responsabile incaricato può avvalersi della CCIAA sulla base di convenzione appositamente stipulata. Per i cittadini di paesi membri dell'UE, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Poiché l'autorizzazione alla vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla loro somministrazione, per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il soggetto, titolare o preposto, che esercita effettivamente l'attività commerciale al dettaglio, presenti i seguenti documenti:

- a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
- b) per la vendita di alimenti, un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a CUR nella stessa deve essere attestato il possesso dei documenti di cui al comma 3.

5. Qualora il richiedente non presenti o attesti il possesso, in caso di CUR, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 3, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutti i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Procedura rilascio autorizzazioni

Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e/o autorizzazioni di posteggio o posti, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed a determinare la relativa sanzione da ingiungere, è attribuita al Responsabile incaricato in esecuzione anche delle disposizioni contenute nella programmazione.

2. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A) - Per il commercio su aree mercato: il Responsabile incaricato provvede alla pubblicazione del bando, tramite *internet* o altri mezzi pubblicitari a rilevanza regionale ed anche attraverso le associazioni di categoria, dell'elenco dei posteggi ubicati nelle aree di mercato indicando le caratteristiche del mercato e dei posteggi.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta al Comune, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile incaricato valuterà l'ammissibilità alla selezione verificando la presenza nelle domande dei seguenti elementi inderogabili:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui alla programmazione;
- Osservanza delle caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività.

Dopo detta valutazione, il Responsabile incaricato, disporrà la graduatoria di merito valutando i seguenti elementi in osservanza dei criteri disposti dalla Giunta Regionale e riportati nel bando di nuova concessione:

- Maggiore anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese;
- Anzianità di frequenza calcolata per sommativa di spunta al mercato in assegnazione;
- Anzianità di attività acquisita nel posteggio in assegnazione;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile incaricato, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

- Per il commercio su posteggi sparsi: Il Comune pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi ubicati sul territorio comunale e non rientranti in aree mercatali, indicando le caratteristiche del posteggio.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta al Comune, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Entro i successivi 20 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile incaricato, disporrà la graduatoria di merito valutando i seguenti elementi in osservanza dei criteri disposti dalla Giunta Regionale:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla programmazione di settore;

- Maggiore anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese.
- Anzianità di attività acquisita nel posteggio in assegnazione;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile incaricato, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

- Per il commercio su aree commerciali private: Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e quelli operanti sul mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e di anzianità d'attività.

Il Comune pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta al Comune, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Qualora siano assegnatari di un posteggio nel mercato cittadino, nella domanda dovranno fare espressa rinuncia del posteggio del mercato; detta rinuncia opererà al momento dell'assegnazione del nuovo posteggio.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile incaricato, disporrà la graduatoria di merito valutando i seguenti elementi in osservanza dei criteri disposti dalla Giunta Regionale:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla programmazione di settore;
- Osservanza delle caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività;
- Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile incaricato, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

Autorizzazione tipo B) - Per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, le persone giuridiche che intendono avviare l'attività presso questo comune, devono presentare domanda al Comune, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione, il Responsabile incaricato comunica l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento

del silenzio assenso. Trascorsi 7 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta senza che la stessa abbia avuto esito, l'istanza si intende archiviata di diritto.

Il termine ricorre a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Responsabile incaricato si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Alle persone fisiche o a società regolarmente costituite non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo **B)**, pertanto il Responsabile incaricato, quando viene presentata domanda di autorizzazione itinerante, comunica preventivamente alla Regione - Direzione Generale competente in materia di commercio - i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo.

Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare dell'autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione al SUAP che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, e dà contestuale comunicazione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 11 – Autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera A) del precedente articolo, abilita anche alla partecipazione di fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale con esclusione delle ore in cui è concessionario di posteggio mercatale.
2. L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera **B)** del precedente articolo abilita alla vendita ed alla partecipazione di fiere su tutto il territorio nazionale; abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. Entrambe le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti morali per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione è indicata con apposita annotazione sull'autorizzazione e notifica HACCP all'ATS.
5. Le autorizzazioni per la partecipazione alle altre manifestazioni, istituite con successivi atti deliberativi di Giunta Comunale ed inserite nella programmazione, sono rilasciate dal Responsabile incaricato in osservanza alle disposizioni che disciplinano dette manifestazioni e contenute nelle stesse delibere di istituzione.

Esercizio dell'attività

Art. 12 – Inizio attività

1. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita trasmettendo il **modulo SCIA** e la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti (modulo comunale predisposto). Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si procederà in termini sanzionatori ed alla revoca del titolo.
2. L'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA.
3. La predetta attestazione deve essere dimostrata anche dagli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazioni rilasciate da altre regioni. In detto caso l'attestazione deve essere richiesta dal Responsabile incaricato se l'interessato chiede di iniziare l'attività presso questo Comune, mediante la presentazione dell'apposito modulo e allegando copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia.
4. La verifica, effettuata dal Responsabile incaricato, relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
5. Il Responsabile incaricato verifica che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - *amministrativi* - deve risultare dall'assolvimento degli obblighi contrattuali con la pubblica amministrazione e dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
 - *fiscali*, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - *previdenziali e assistenziali*, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).
6. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
7. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.
8. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al Responsabile incaricato o alle associazioni di categoria, il rilascio dell'attestazione annuale.
10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Art. 13 – Carta d'esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche, deve autocertificare gli elementi di identificazione personale e dei propri collaboratori indicando i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante; detta autocertificazione costituirà la Carta d'Esercizio.
2. La carta di esercizio deve essere compilata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo della piattaforma informatica MUTA, direttamente dall'operatore su aree pubbliche o tramite intermediari. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dal Responsabile incaricato con solo riferimento all'attività su posteggio o itinerante autorizzata da questo Comune.

3. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

4. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

5. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato.

6. Ogni aggiornamento della carta d'esercizio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti con analoga procedura.

7. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.

8. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

8. La carta di esercizio ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

9. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Art. 14 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il **modulo SCIA**.

2. La **SCIA** deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione anche in preliminare d'acquisto.

3. Decorso i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorso anche questo ulteriore periodo senza che venga presentata la prescritta **SCIA**, il Responsabile incaricato procederà alla revoca dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono per un anno continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede.

5. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la **SCIA** per il subingresso, il Responsabile incaricato procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

6. Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

7. Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data

comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

8. Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non venga esercitata per un anno, l'autorizzazione viene revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 15.

9. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

10. Qualora il comune del cedente indicato dal subentrante nella comunicazione di subingresso sia diverso, il titolo originario è trasmesso dal Responsabile incaricato a tale comune per gli adempimenti conseguenti, dando comunicazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Art. 15 – Procedura di revoca

1. L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

- qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per decadenza dalla concessione del posteggio;
- qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
- per perdita dei requisiti soggettivi;
- mancato assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dall'articolo 12 della presente disciplina regolamentare;
- in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile incaricato e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

3. Alla revoca dell'autorizzazione di tipo **A)** segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo tali elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

4. Il Responsabile incaricato interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera. (disposizione da applicarsi solo in caso di posteggi assegnati in concessione pluriennale)

Art. 16 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale mediante l'esibizione in originale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza, dell'autorizzazione e della **SCIA**, attestante l'autocertificazione sanitaria del mezzo e delle strutture utilizzate.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento la sussistenza di un rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o di qualunque altro rapporto giuridico che li riconduca al titolare dell'autorizzazione. Qualora la dimostrazione, per motivi che appaiono validi, non sia immediatamente possibile, dovrà essere data entro 10 giorni, diversamente si procederà in termini sanzionatori.

3. Il responsabile del procedimento comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze e la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;
- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

Posteggi

Art. 17 - Concessione dei posteggi

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posti in una fiera o altre manifestazioni occasionali e locali.

Art. 18 – Assegnazione

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa e delle altre attività, di cui alla presente disciplina regolamentare, deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione con validità compresa tra i nove e dodici anni, tenuto conto dell'investimento effettuato, e di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dal Responsabile incaricato.

Art. 19 – Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

1. La concessione dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Salvo diversa disposizione afferente la singola fiera o manifestazione che disponga la concessione pluriennale del posto, l'occupazione di posti nell'area della fiera o sagra locale, nelle altre manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera, sagra o di manifestazione.

3. Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio o posto;
- la prescrizione di lasciare pulita l'area del posteggio o posto dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

4. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio o posto per tutti i prodotti del settore oggetto della sua autorizzazione.

5. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

Art. 20 - Uso del posteggio

1. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile incaricato
- non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso
- tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa

- i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
- i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale originale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
- l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo diversa indicazione prevista per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dagli incaricati sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - I. Rispetto del settore merceologico;
 - II. Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - III. Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - IV. La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile incaricato.

Art. 21 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 22 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali, che dovessero per qualsiasi motivo accadere nell'esercizio dell'attività commerciale.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di

moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 23 - Circolazione all'interno delle aree

1. Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone che abbiano un atteggiamento molesto nei confronti di esercenti ed utenti.

2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, di mendicanti, di distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

3. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione del Comune, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 24 - Canone di occupazione e di concessione

1. L'uso temporaneo di un posteggio o posto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o altre attività di cui alle presenti norme, è subordinato al pagamento di un canone commisurato all'utilizzo giornaliero del posteggio o posto e dei relativi servizi prestati sull'area.

2. Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione pluriennale è sottoposto al pagamento di un canone ricognitorio annuale determinato dalla Giunta Comunale, sentita la rappresentanza del mercato, che tenga in considerazione i servizi prestati sull'area. Detto canone potrà essere rivisto annualmente.

3. Il canone di concessione è riscosso in forma anticipata mediante bollettini di conto corrente postale ed in unica rata o due rate semestrali. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

4. La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva e l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza della concessione.

5. La permanenza, oltre il tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, o delle altre attività di cui al presente regolamento, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

Art. 25 – Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione o autorizzazione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o infortunio purché documentate.

2. L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle presenti norme con le modalità indicate nell'articolo 50.

3. La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Art. 26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

1. La revoca della concessione o dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dal Responsabile incaricato senza oneri a carico del Comune.
2. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse con esclusioni di oneri a carico del Comune, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.
3. Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

Commercio itinerante

Art. 27 – Tempi e modalità d'esercizio

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi attraverso soste della durata massima di un'ora per effettuare le operazioni di vendita con divieto di posizionare la merce direttamente sul terreno o su piani poggiati direttamente a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. La sosta oltre l'ora è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nella programmazione.
2. Nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di tornare nella medesima zona commerciale come individuata nella programmazione.
3. E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posto lungo la stessa via o comunque posto in luogo ben visibile.
4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:
 - nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;
 - in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
 - lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.
5. L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana formata dalle vie indicate nella programmazione.
6. Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A)** - di cui all'art. 10 - è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nelle ore in cui risultano concessionari di un posteggio ed è altresì sempre preclusa la vendita a domicilio del consumatore.
7. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B)** - di cui all'art. 10 - sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del DLgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.
8. Nelle ore di svolgimento dei mercati, fiere, mostre-mercato ed altre manifestazioni di cui alle presenti norme, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nella zona come indicata nella programmazione.

Disposizioni per il mercato

Art. 28 – Definizione e istituzione del mercato

1. Il mercato può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. È stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
2. L'istituzione di nuovi mercati è soggetta a preventiva approvazione del Consiglio Comunale sentita la rappresentanza del mercato. L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.
3. I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'elaborato di programmazione.
4. Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare.

Art. 29 - Contingente di posteggi nei mercati

1. L'istituzione di mercati periodici risponde all'esigenza di offrire un servizio commerciale completo e nello stesso tempo di introdurre nel sistema distributivo una differenziazione delle forme di vendita al fine di consentire fra esse una tensione concorrenziale dinamica nel rispetto dell'equilibrio commerciale.
2. Nella programmazione di settore, si individuano i mercati con la loro consistenza in numero e caratteristiche dei posteggi, il relativo contingentamento in termini di tipologia merceologica ed orario di svolgimento.
3. Il contingente è espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività. Le variazioni merceologiche dei posteggi sono concesse dal Responsabile incaricato in osservanza alla programmazione disposta dalla Giunta Comunale.
4. Eventuali posteggi liberi da assegnare sono resi disponibili agli operatori del mercato per l'adeguamento dei propri posteggi in relazione delle strutture di vendita utilizzate. I restanti posteggi sono posti in assegnazione con la procedura di cui all'articolo 10.

Art. 30 - Spostamento del giorno di mercato

1. Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione del Natale, Capodanno e Pasqua. In tali occasioni il mercato può essere spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.
2. Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

1. La soppressione del mercato è deliberata dal Consiglio Comunale sentita la rappresentanza del mercato.
2. La variazione permanente del giorno di svolgimento del mercato, l'ampliamento, la riorganizzazione o la riduzione dello stesso, sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed il provvedimento costituisce modifica della programmazione di settore.
3. Il responsabile del procedimento comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o la riduzione dei posteggi esistenti indicando il numero e le caratteristiche dei posteggi.
4. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile incaricato sentita la Giunta Comunale, con le seguenti modalità:

- osservanza dei settori merceologici;
- osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro imprese;
- necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

5. Il trasferimento permanente del mercato è disposto con la stessa procedura di cui al punto precedente, sentita la rappresentanza del mercato, ed il provvedimento costituisce modifica della programmazione.

6. Quando la data di effettuazione dei mercati coincide e si sovrappone alle fiere svolgentesi sulla stessa area, il mercato viene recuperato in altra data.

Art. 32 - Posteggi del mercato

1. Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di **1 (uno)** posteggio che può organizzare ed utilizzare in osservanza alle disposizioni delle presenti norme regolamentari e quelle indicate in concessione.

2. Sulle aree mercatali appositamente individuate, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità. L'individuazione di tali posteggi, considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, è effettuata dalla Giunta Comunale ed il loro utilizzo è disciplinato dalle presenti norme per quanto compatibili.

3. In aggiunta ai posteggi che compongono il mercato, come indicati nella programmazione di settore, la Giunta Comunale può istituire un posteggio per **battitori** (settore non alimentare) da assegnare ad una associazione di categoria che lo gestirà in turnazione tra i propri iscritti con calendario da trasmettere al Comune.

4. Corrispondendo alle richieste degli **imprenditori agricoli**, i posteggi individuati sul mercato non possono essere più di **1 (uno)**. Detto posteggio non è dato in concessione, ma è assegnato a rotazione tra i richiedenti e, qualora non occupato, può essere utilizzato da altri operatori su aree pubbliche per il settore alimentare. Nel predetto posteggio, per motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa la vendita di animali. L'assegnazione avviene su richiesta diretta degli interessati in analogia ai criteri stabiliti per l'assegnazione dei posteggi sparsi, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Art. 33 - Spunta giornaliera

1. L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilito nella programmazione di settore; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta giornaliera.

2. Possono partecipare alla spunta giornaliera solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.

3. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

1. Rispetto del settore merceologico;
2. Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
3. Favorire l'inserimento di generi nuovi;
4. La graduatoria di spunta vigente;
5. La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

4. Della spunta si terrà una registrazione delle partecipazioni nell'ordine di spunta giornaliero per singola tipologia merceologica, ovvero si registreranno gli operatori e gli estremi dell'autorizzazione presentata per la spunta, indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
5. L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio dell'incaricato alla spunta e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.
6. Al termine di ogni anno, il Responsabile incaricato determinerà una graduatoria di inizio nuovo anno che tenga conto delle presenze di spunta registrate nel trascorso anno in capo alle singole autorizzazioni utilizzate, e la precedente graduatoria sarà di conseguenza azzerata.
7. La somma delle presenze annuali alla spunta in capo alle singole autorizzazioni utilizzate, concorrerà solo alla determinazione per l'assegnazione definitiva di eventuali posti che si rendessero disponibili.
8. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli disponibili possono essere assegnati unicamente ad operatori commerciali che vendono piante e fiori ed in assenza di questi agli operatori non alimentari in ordine di spunta.

Disposizioni per fiere e sagre

Art. 34 - Istituzione delle fiere o sagre

1. L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.
2. Il modello organizzativo delle nuove fiere o sagre dovrà essere contenuto nel provvedimento d'istituzione che integrerà la programmazione di settore.
3. La Giunta Regionale pubblica il calendario regionale annuale delle fiere e delle sagre. A tal fine il Responsabile incaricato invita gli organizzatori delle fiere e delle sagre a depositare la relativa istanza entro la fine di ottobre e, entro il 30 novembre di ogni anno, redige l'elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.
4. Il Responsabile incaricato, provvede a trasmettere l'elenco di cui al comma 3 e le eventuali integrazioni alla Regione per l'inserimento nel calendario.
5. Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.
6. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Responsabile incaricato non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere, sagre o altri simili eventi.

Art. 35 - Contingente di posti nelle fiere o sagre

1. Le attuali fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nella programmazione.
2. Il contingente è espresso in termini di posti, per settori e tipologia merceologica.
3. In occasione delle fiere o sagre, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o in altro modo partecipativo nella fiera o sagra.

Art. 36 - Spostamento del giorno di fiera o sagra

1. Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 37 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra

1. I casi di soppressione delle fiere tradizionali, come individuate nella programmazione di settore, sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita rappresentanza del mercato.
2. La variazione permanente del giorno di effettuazione della fiera, l'ampliamento ed il potenziamento della medesima è deliberato dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed il provvedimento costituirà modifica della programmazione.
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo o permanente dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato, anche su proposta del Responsabile incaricato, sentita la rappresentanza del mercato, dalla Giunta Comunale, che disporrà la riorganizzazione della fiera tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4. Il nuovo provvedimento risultante costituirà modifica alla programmazione di settore.
4. I casi di soppressione, di ampliamento e di potenziamento delle fiere o sagre diverse da quelle individuate al primo comma, sono deliberati dalla Giunta Comunale sentita la rappresentanza del mercato ed il provvedimento costituirà modifica alla programmazione di settore.

Art. 38 - Posti nelle fiere o sagre

1. Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, a livello nazionale, possono partecipare all'assegnazione dei posti delle fiere o sagre.
2. I posti disponibili sono assegnati con la seguente procedura:
3. Gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare al Comune la richiesta, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.
4. Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile incaricato valuterà l'ammissibilità alla selezione verificando la presenza nelle domande dei seguenti elementi inderogabili:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui alla programmazione;
- Osservanza delle caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività.

Dopo detta valutazione, il Responsabile incaricato, disporrà la graduatoria di merito valutando i seguenti elementi in osservanza dei criteri disposti dalla Giunta Regionale:

- Maggiore anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese;
- Anzianità di frequenza calcolata per sommativa di spunta al mercato in assegnazione;
- Anzianità di attività acquisita nel posteggio in assegnazione;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

5. A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

6. Contro la graduatoria stilata dal Responsabile incaricato, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 10 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

7. Agli operatori verrà comunicato il numero del posto assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento del diritto di partecipazione la cui ricevuta dovrà essere trasmessa, a mezzo PEC o fax, al Responsabile incaricato prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del diritto rende nulla la decisione di assegnazione.

8. Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di 1 (uno) posto.

9. L'assegnazione dei posti può essere disposta anche per più anni consecutivi per un max di 10, ma senza vincoli di recesso o altre obbligazioni a carico dell'amministrazione comunale che si riserva il diritto di modificare l'organizzazione e le finalità promozionali della fiera o sagra in ogni momento lo ritenga utile a proprio insindacabile giudizio.

10. Nelle fiere o sagre di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere o sagre di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

11. Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posti loro riservati.

Art. 39 - Spunta giornaliera

1. Al fine di evitare commercializzazioni improprie dei posti, si dispone che l'occupazione degli stessi nelle fiere o sagre opera in ragione del titolo autorizzativo posseduto congiuntamente al titolare dell'autorizzazione o altra persona dallo stesso preposta o delegata in virtù di un preciso atto giuridico da mostrare all'incaricato comunale. La mancanza del predetto atto comporta l'esclusione dalla partecipazione alla fiera o sagra.

2. La predetta disposizione si applica anche agli operatori che si presentassero per la spunta come descritta nei commi successivi.

3. L'occupazione dei posti nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.

4. Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posto, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

5. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

6. Il Responsabile incaricato terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero e per tipologia merceologica:

- per le effettive presenze, ovvero si registreranno le autorizzazioni e gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posto ed hanno esercitato l'attività;
- per presenze, ovvero si registreranno le autorizzazioni e gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

7. L'eventuale disponibilità dei posti riservati agli imprenditori agricoli dovrà essere riconosciuta solo a venditori di fiori o piante od articoli comunque abbinabili all'esercizio dell'attività agricola.

Altre aree distributive

Art. 40 – Aree sparse

1. Non ricorrendo, al momento della approvazione del presente regolamento, alcuna pubblica necessità distributiva, non si evidenziano, sul territorio comunale, aree pubbliche o private concesse ad uso gratuito, da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'insediamento di singole unità commerciali.
2. L'eventuale istituzione di posti sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle presenti norme. Il modello istitutivo ed organizzativo dei nuovi posteggi sparsi integrerà la programmazione.

Art. 41 – Aree per esercizio stagionale.

1. Non ravvisandosi, al momento dell'approvazione del presente regolamento, la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.
2. L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle presenti norme. Il modello istitutivo ed organizzativo delle nuove aree per l'esercizio stagionale integrerà la programmazione.

Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

1. Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche o private nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale, è rilasciata dal Responsabile incaricato, previa obbligatoria consultazione della rappresentanza del mercato e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate. Non sono riconducibili alle predette attività le manifestazioni o gli eventi che ancorché temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.

2. Esercizio occasionale – Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo, in occasione di particolari periodi dell'anno, è ammesso il posizionamento di fioristi all'ingresso di strutture di pubblico servizio. I posteggi sono prioritariamente assegnati agli operatori commerciali su aree private ubicati sul territorio comunale con l'attività prevalente di vendita di piante e fiori; in mancanza di richiesta detti posteggi saranno assegnati ad operatori su aree pubbliche.

Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile incaricato.

3. Mostre-mercato ed altre manifestazioni - Al fine di promuovere l'attività economica del territorio comunale e limitrofo, con deliberazione della Giunta Comunale possono organizzarsi in forma occasionale delle mostre mercato o simili manifestazioni espositive o promozionali secondo le indicazioni regionali.

La mostra-mercato, su area pubblica, può essere organizzata da privati ed è regolamentata come da programmazione.

4. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici - Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non,

effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca possono svolgersi sulle aree e con le modalità stabilite nella programmazione.

La programmazione deve promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività solidaristiche al fine di:

- a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività in questione;
- b) individuare le aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività in questione, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
- c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree individuate, dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione solidaristica;
- d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione solidaristica prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;
- e) disporre idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione solidaristica che propongono generi della stessa categoria merceologica;
- f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.

5. Vendita di merci antiche o usate - Nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 43 – Aree commerciali private

1. Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora si rendessero disponibili, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e nel mercato seguendo il grado di anzianità nell'attività. L'assegnazione è subordinata alla rinuncia del posteggio del mercato che verrà assegnato secondo la normale procedura unitamente ai nuovi posteggi eventualmente non acquisiti.

2. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di Giunta Comunale di istituzione che integrerà la programmazione.

Art. 44 – Imprenditori agricoli

1. Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare agli imprenditori agricoli.

2. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle presenti norme per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 45 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle presenti norme previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

Norme igieniche - sanitarie

Art. 46 - Attrezzature ed esposizione della merce

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità e le merci, salvi i casi di cui al comma successivo, non possono essere collocate direttamente al suolo.
2. E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
3. Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita anche per unità di misura.
4. Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti ortofrutticoli consumabili previa sbucciatura o bollitura, possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso ad un'altezza non inferiore ai 50 cm. dal suolo.
5. L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.
6. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.
7. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.
8. L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
9. E' vietato al pubblico toccare le merci alimentari non confezionate, pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 47 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

1. Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, dichiarato idoneo dai competenti uffici ATS.
2. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.
3. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.
4. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 48 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

1. La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

Prodotti surgelati o congelati: non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.

Carni fresche e prodotti a base di carne: per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
- i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
- è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
- si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
- le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.

Prodotti di gastronomia: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
- è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
- nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
- i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori; il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

Prodotti della pesca: per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
- è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
- si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
- le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

Molluschi bivalvi vivi: per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
- idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
- avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: la vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.

Vendita di funghi: la vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.

Vendita del pane: la vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ATS. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Somministrazione: ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

Vigilanza e sanzioni

Art. 49 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza delle presenti norme nonché la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Locale.
2. La verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili è affidata al gestore della spunta mercatale.
3. Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi o competente ad essere sentita in ragione delle contestazioni è il Responsabile incaricato.

Art. 50 – Sanzioni

1. Ai sensi della vigente legge regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio o dalle aree mercatali assegnate – Art. 21, commi 5 e 6 LR n. 6/2010;
 - esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta o delegata che garantisca i requisiti professionali - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo **A)** – Art. 21, comma 5, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino subentranti, gestori o titolari in altra forma senza che ne diano dimostrazione - Art. 25, LR n. 6/2010;
 - articolo 16 – Mancata dimostrazione dell'autorizzazione in originale (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010); all'accertamento segue l'impossibilità di esercitare l'attività; (la sanzione può essere derubricata come al 5° comma, previo presentazione dell'originale nel termine imposto);
 - articolo 13, comma 5 – Attività esercitata da soggetto diverso dal titolare senza alcun titolo di rappresentanza o dipendenza.
2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.852,00 a € 15.493,00, le seguenti violazioni:
 - l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo **B)** presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 DLgs 114/98;
3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni:
 - mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 DLgs 114/98;
4. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, le seguenti violazioni:
 - in osservanza delle norme per le vendite straordinarie – art. 118 LR n. 6/2010.
5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, e la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni al presente regolamento:
 - articolo 12 – mancato assolvimento obblighi previdenziali, ecc.;
 - articolo 13 – Carta d'esercizio (con esclusione comma 5);
 - articolo 16 – Dimostrazione del titolo (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010);
 - articolo 20 – Uso del posteggio (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010);

- articolo 21 – Condotta venditori (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010);
- articolo 27, commi 1, 2 e 3 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010);
- articolo 27, commi 4 e 5 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010);
- articolo 27, comma 6 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 5, LR 6/2010);
- articolo 27, comma 8 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 6, LR 6/2010);
- articolo 46 – Attrezzature ed esposizione della merce (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- articolo 47 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- articolo 48 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- sono altresì punite con questa sanzione tutte le limitazioni ed i divieti stabiliti, dalla presente disciplina regolamentare, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

6. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile incaricato può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

7. Le attività di cui all'articolo 42, punto 4, esercitate in violazione delle previsioni del piano di programmazione comunale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo.

8. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.42, punto 5, se non diversamente sanzionate, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita nel minimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 689/81.

9. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale istitutivo delle fiere o sagre si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

10. In caso di svolgimento di fiere o sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 34, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

11. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 9 e 10 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

12. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

13. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione di settore, nonché l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento.

14. La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile incaricato, per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 bis della legge 689/81.

15. La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile incaricato per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

- a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti norme;
- b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- c) l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
- d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

16. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 25, si applica nei seguenti casi:

- a) in caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
- b) dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
- c) per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile incaricato.

17. Ricorrendo la necessità di disporre l'uso delle aree mercatali o espositive, indicate nel presente regolamento e successivi atti integrativi, la Polizia Locale e gli altri organi preposti alla gestione e controllo possono disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta sulle aree in questione e di eventuali veicoli o strutture degli operatori che occupano abusivamente tali aree. La rimozione dovrà consistere nello spostamento dell'ostacolo ponendolo nello spazio disponibile più vicino ed esterno alle aree mercatali o espositive senza pregiudizio alle norme di sicurezza della circolazione stradale.

Coordinamento al T.U.L.P.S.

Art. 51 - Vendita di armi in forma ambulante

1. La vendita di armi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio su aree pubbliche, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 37 - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi.

È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Sindaco.

Sono considerati strumenti da punta e da taglio quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Per detto fine commerciale occorre presentare domanda di licenza in bollo al Comune utilizzando il predisposto modulo comunale nel quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio di tale attività commerciale e di aver preso conoscenza del presente articolo.

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è tenuto a far vidimare la licenza dall'autorità di P.S. delle province che intende percorrere o dai Sindaci dei comuni nei quali intende esercitarne la vendita.

Il rilascio della licenza, il rinnovo triennale e le vidimazioni sono sottoposte al diritto del bollo.

Art. 52 - Vendita o noleggio audiovisivi

1. La vendita al dettaglio su aree pubbliche di audiovisivi è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita o noleggio:

Art. 75-bis - Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.

Il predetto avviso alla Questura è acquisito in copia agli atti del Comune.

Art. 53- Vendita bevande alcoliche

1. La vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della somministrazione, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 87 - È vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche superiori a 21° ed a litri 0,33 per le altre.

Art. 105 - Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Art. 54 - Vendita cose antiche o usate

L'articolo 6, del DLgs 222, del 25 novembre 2016, ha abrogato la necessità di presentare la dichiarazione preventiva al Sindaco per esercitare la vendita di cose antiche e usate; pertanto i rivenditori di prodotti usati in conto proprio non hanno più l'obbligo di tenere il registro vidimato dal comune per l'annotazione delle vendite.

Art. 55 - Vendita oggetti preziosi

1. La vendita di metalli ed oggetti preziosi nell'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietata.

Sono considerati oggetti preziosi anche i semplici articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi (oro, platino, argento), venduti da cartolai, ombrellai, ottici, chincaglieri e simili. Non sono considerati tali le penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

2. La licenza rilasciata dalla Questura è acquisita in copia agli atti del Comune.

Art. 56 – Controlli e sanzioni

1. Le violazioni alla predetta disciplina merceologica coordinata con le disposizioni del TULPS, sono accertate dalla Polizia Locale e sanzionate ai sensi del codice penale o artt. 17 e 17bis del TULPS.

2. Eventuali provvedimenti sospensivi dell'attività abusiva sono adottati dal Responsabile della Polizia Locale che ne dà comunicazione al Responsabile incaricato; l'autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Mercato agricolo

Art. 57 – Riferimenti legislativi

1. Le seguenti disposizioni regolamentari sottendono alle finalità dello sviluppo delle giovani imprese agricole in applicazione del DLgs 228/2001 e del “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*” di cui alla L.R. n. 31/2008 e s.m.i..

Art. 58 – Imprenditore agricolo

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
4. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 59 - Istituzione e finalità

1. In attuazione alle disposizioni legislative vigenti in materia, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori, e di perseguire il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti, tramite la riduzione della catena distributiva dei prodotti agricoli e loro trasformati, è data la possibilità alla Giunta Comunale di istituire un mercato agricolo in osservanza alle seguenti disposizioni e che persegua le predette finalità.

Art. 60 - Caratteristiche

1. Il mercato deve tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
2. Deve fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.
3. Il mercato agricolo di vendita diretta può essere costituito: su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.
4. Il mercato deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Svolgimento: Annuale o stagionale
 - Periodicità ed orari di svolgimento: da stabilire con le parti interessate
 - Numero massimo posteggi: **30**

- L'ampiezza di ciascun posteggio deve essere possibilmente uniforme per ogni operatore e l'ampiezza è determinata nel provvedimento istitutivo.

5. La Giunta Comunale, oltre a modulare l'assegnazione dei posteggi per tipologia merceologica, può aumentare il numero di posteggi. Può favorire la fruibilità del mercato concedendo la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti del mercato.

Art. 61 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 58 del presente regolamento ed iscritti nel Registro delle Imprese Agricole tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi.

2. L'attività di vendita e di somministrazione sull'area mercatale è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore alimentare di cui alla parte seconda del presente Testo unico regolamentare.

3. In fase di istituzione e di avvio del mercato, gli imprenditori agricoli interessati devono presentare apposita domanda di assegnazione del posteggio entro il termine fissato nel bando emanato.

4. Nel caso in cui il numero dei posteggi da assegnare, fissato nell'atto istitutivo di Giunta Comunale, sia insufficiente per poter accogliere tutte le domande pervenute, l'assegnazione avverrà in forza di una graduatoria stilata, per ogni tipologia merceologica, applicando i seguenti criteri in ordine di successione:

- aziende aventi la sede di produzione nel territorio comunale;
- aziende con maggiore varietà di prodotti di propria produzione;
- aziende che vendono prodotti biologici di propria produzione, con priorità per le aziende che pongono in vendita la maggiore varietà di prodotti biologici di propria produzione;
- aziende che vendono prodotti con marchi di tutela di propria produzione, con priorità per le aziende che pongono in vendita la maggiore varietà di prodotti con marchi di tutela di propria produzione;
- aziende che realizzano nell'ambito del mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- ordine cronologico di ricezione della domanda.

Art. 62 - Prodotti agricoli in vendita

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione, devono riguardare: orticoltura e frutticoltura fresca o trasformata; produzione vinicola o olivicola; carni e derivati (insaccati ecc.); latte e/o produzioni derivati dalla trasformazione del latte; cereali e relativi sfarinati; miele e prodotti dell'apicoltura; prodotti d'itticoltura; prodotti florovivaistici; altri prodotti purché derivati dall'attività agricola e devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire dall'ambito territoriale regionale;
- b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 58 del presente regolamento;
- c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato è soggetta alle limitazioni diversificate secondo la programmazione organizzativa disposta dalla Giunta Comunale nell'atto organizzativo e secondo le strutture utilizzate indicate dall'A.T.S.;
- d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

2. L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

3. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare e evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP e IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

Art. 63 - Altre attività consentite

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- c) partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 60, 5° comma, delle presenti disposizioni.

Art. 64 - Modalità di vendita

1. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi vendita, distributori automatici e automarket.
2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di quanto indicato dall'A.T.S. competente.
3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto.
4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre i prezzi devono essere indicati per unità di misura.

Art. 65 - Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, soggettivamente abilitati con atto di attestazione di dipendenza o delega.

Art. 66 - Mercati straordinari

1. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista nell'atto istitutivo e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

Art. 67 - Obblighi dei partecipanti al mercato

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto dettato dalle presenti norme e inoltre dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) osservare le disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso e di esercizio;
 - c) proporre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari);
 - d) provvedere al pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti e canone concessorio.
 - e) esporre l'originale dei titoli autorizzativi;

- f) osservare il divieto di circolare all'interno delle aree dei mercati agricoli con qualsiasi tipo di veicolo;
- g) mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati, purché questi sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
- h) alla fine del mercato lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro. I rifiuti dovranno essere posizionati ordinatamente per il successivo ritiro;
- i) osservare il divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;
- j) trattandosi di utilizzo di suolo pubblico o comunque privato messo a disposizione dell'amministrazione comunale, è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante.

2. La Giunta Comunale può emanare ulteriori disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di meglio disciplinare l'attività del mercato agricolo o al fine di tutelare la sicurezza e l'igiene.

Art. 68 - Disciplina amministrativa e controlli.

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo, secondo quanto è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle presenti norme avvalendosi della Polizia Locale, dell'ATS e, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia.

2. Il Responsabile incaricato dispone per la gestione amministrativa del mercato ed in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione e concessione del posteggio.

3. In caso di violazioni di particolare gravità o comportamenti scorretti, il Responsabile incaricato può disporre la sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo per un massimo di giorni cinque di mercato, oppure fino a quando non è stata ristabilita la situazione che ha dato origine al fatto grave o scorretto.

4. Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti nel settore dell'igiene, sicurezza, uso strumenti metrici, decoro e moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- accertate situazioni di illeciti reiterati.

5. La recidiva si verifica qualora sia stato commesso un illecito successivo ad un primo accertamento di violazione, anche di diversa natura, durante lo svolgimento dell'attività nello spazio temporale di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. In caso di mancata presenza per un periodo superiore a 4 mesi in un anno, oppure per numero di volte superiore ad 1/3 del periodo concesso, l'operatore incorrerà nella decadenza dalla concessione/autorizzazione.

7. L'autorizzazione è revocata:

- a) per la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo;
- b) per la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- c) per l'accertata situazione di cui al precedente comma, salvo situazioni derivanti da malattia, gravidanza;
- d) qualora, nel caso di subingresso per atto tra i vivi, non sia stato comunicato l'avvenuto subingresso entro il termine di un mese dal trasferimento in gestione o in proprietà;
- e) qualora, nel caso di subingresso mortis-causa, lo stesso non sia stato comunicato entro un anno.

Art. 69 - Sanzioni

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrati al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività o di revoca dell'autorizzazione, adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile incaricato.
3. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81 e dalla legge regionale n. 1/2012 ed i proventi sono devoluti al Comune.
4. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni alle violazioni di cui alle presenti norme e relativa programmazione, quando non sia espressamente e diversamente disposto da specifiche disposizioni e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, si applica la procedura sanzionatoria di cui alla legge n. 689/81 e le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da €. 50,00 ad €. 500,00.
5. L'esercizio dell'attività di vendita nel mercato agricolo da parte di imprenditore agricolo privo della prescritta concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene punito con la sanzione amministrativa di € 500,00 già determinata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della L. 689/81, più il pagamento del canone evaso.
6. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Disposizioni finali

Art. 70 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza comunale e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
2. Esse dispongono norme esecutive e criteri indicati nella programmazione e da utilizzare nei procedimenti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e per le manifestazioni fieristiche, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Programmazione di Settore del commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

Indicazioni delle aree da adibire all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

Tipologia delle aree

Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si distinguono in:

- **Tipo 1** – area mercato in concessione pluriennale;
- **Tipo 2** – per esercitare fiere o sagre;
- **Tipo 3** – per esercitare il commercio itinerante;
- **Tipo 4** – per esercitare il commercio su posteggi sparsi
- **Tipo 5** – in assegnazione per manifestazioni temporanee occasionali o mostre-mercato;
- **Tipo 6** – integrate con strutture di vendita su aree private;
- **Tipo 7** – riservate ai produttori agricoli.

Su un'unica area possono coesistere più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato dalle relative norme di riferimento.

Individuazione delle aree

Sulla base delle esposte situazioni distributive, nonché sulla scorta delle situazioni socio-economiche del territorio insediate nei vari ambiti urbanistici come indicati dal vigente strumento urbanistico, le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio sono individuate:

- ◆ riferite al mercato cittadino;
- ◆ riferite alle fiere o sagre cittadine;
- ◆ riferite a posteggi sparsi;
- ◆ riferite alle mostre mercato e altre manifestazioni;
- ◆ riferite a posteggi integrati con strutture di vendita su aree private.

Ricorrendone le necessità, le predette localizzazioni possono essere modificate con l'osservanza delle prescrizioni e modalità previste dal regolamento.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale è vietato lungo le vie successivamente indicate nell'apposita parte programmatoria.

Verifica annuale autorizzazioni

In esecuzione al disposto dell'articolo 12 del regolamento, al fine della verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, si dispone che **dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre di ogni anno** gli operatori del mercato e gli itineranti con autorizzazione rilasciata da questa amministrazione o da altra regione operanti sul territorio comunale presentino al Responsabile incaricato la dichiarazione del predetto assolvimento.

Mercato in Magnago

Luogo svolgimento

Come previsto dal previgente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale ha individuato nel PGT l'istituzione di un'apposita area da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'area è ubicata in Magnago, Piazza Pertini.

Come evidenziato in cartografia, l'area mercato si sviluppa su una superficie di vendita di circa mq. 2.400 ripartita in n. **32** posteggi:

- n° **7** riservati ad operatori commerciali alimentari;
- n° **22** riservati ad operatori commerciali non alimentari;
- n. **1** spazio riservato ai produttori agricoli
- n. **1** spazio riservato alle associazioni no profit
- n. **1** spazio eventuali battitori non alimentari.

L'area mercato è:

- ☐ Pavimentata;
- ☐ Attrezzata con servizio di raccolta rifiuti;
- ☐ Attrezzata con rete di raccolta aree piovane;
- ☐ Attrezzata con energia elettrica ed acqua nel settore alimentare;
- ☐ Dotata di servizi igienici;
- ☐ I posteggi hanno una profondità max di m. 5 e la larghezza max di m. 10.

La sua posizione centrale rispetto al territorio comunale, favorisce e consolida la rete distributiva, facendo sinergia con la rete del commercio fisso al dettaglio ed assicura un buon servizio al consumatore, presentando tipologie merceologiche diverse fra loro.

Nella vicinanza si dispone di adeguati parcheggi pubblici, è posizionata a breve distanza da diversi pubblici servizi: banche, ufficio postale, bar tabaccheria.

Complessivamente l'insediamento mercatale non crea disagi e disservizi alla cittadinanza e neppure influisce sul traffico veicolare, in quanto l'area su cui si estende ha destinazione esclusivamente a parcheggio e su di essa non si affacciano accessi carrabili ad abitazioni private.

Orari di svolgimento

Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di **Martedì** dalle ore **8:00** alle ore **12:30**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **6:00** alle ore **15:00**.

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore **7:45**.

Dalle ore **7:45** e fino alle ore **8:00** si effettua la spunta giornaliera dei posti eventualmente liberi.

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.

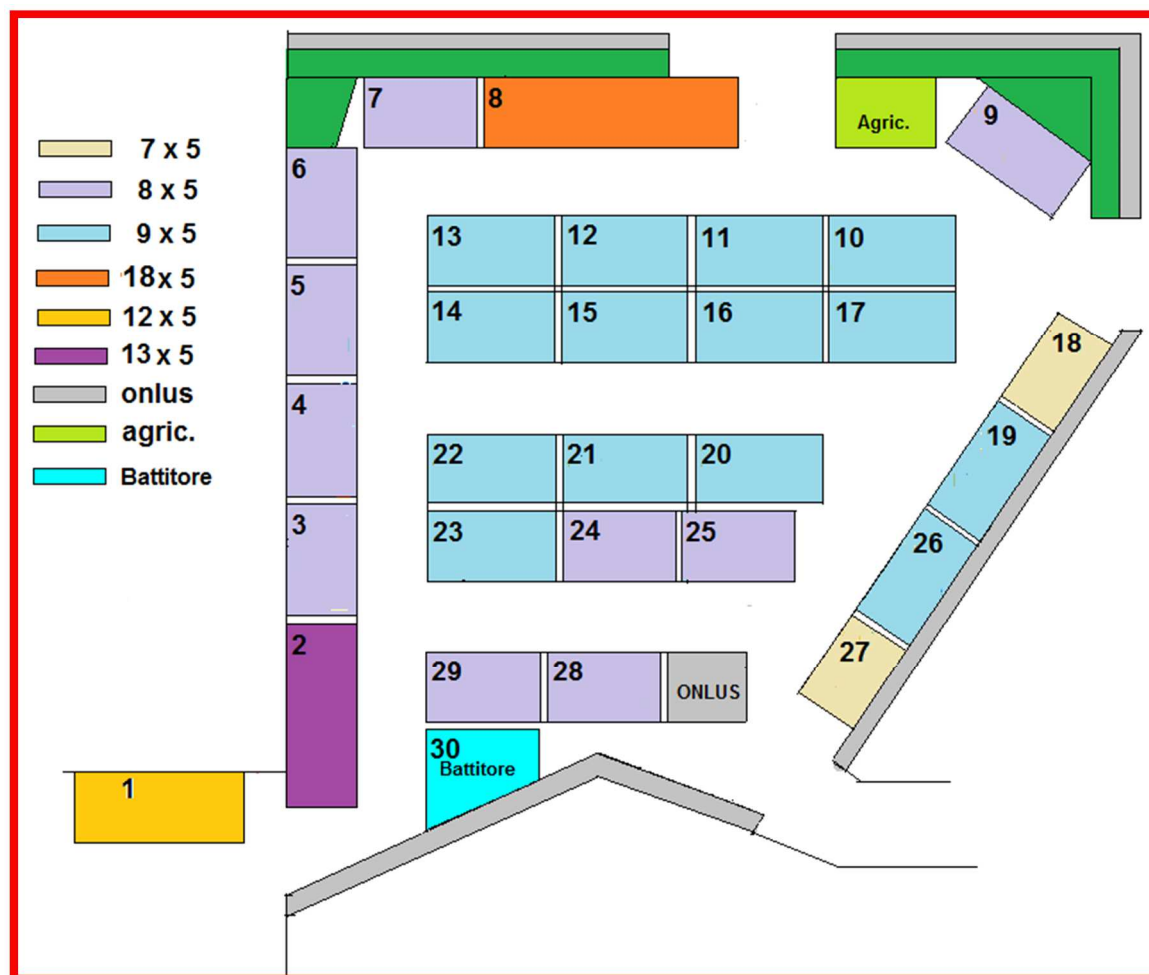
Alle ore **12:30** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **15:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita, il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del presente regolamento. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010.

Organizzazione mercato

Il mercato in Piazza Pertini è ripartito nei seguenti posteggi dei quali il n. 1 è in eliminazione per cessazione di attività.



L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente inoltrare motivata richiesta al Responsabile incaricato, mediante apposita modulistica, il quale disporrà la dovuta verifica sulla disponibilità di spazio. In assenza di detta disponibilità può solo essere presa in considerazione lo spostamento in altro posteggio libero.

Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l'altro è disposta una distanza di 50 cm che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di necessità.

I posteggi 8, 9, 10, 18, 19, 26, 27, 28 e agric., costituiscono il settore alimentare ed è attrezzato con servizi di energia elettrica e di allaccio idrico. Per tale ragione è severamente vietato l'uso di generatori di corrente esterni agli autonegozi.

Il posteggio Battitore è in assegnazione esclusiva per operatori dimostrativi di prodotti non alimentari.

Nello spazio Onlus trovano accoglienza esclusiva le Enti benefici ed Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio sodalizio, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi. Gli interessati possono richiedere al Responsabile incaricato l'occupazione dello spazio per un massimo di **quattro** mercati all'anno. L'occupazione è a titolo

gratuito. È consentita la vendita di prodotti alimentari solo preconfezionati da ditte abilitate. Il prezzo di vendita deve essere indicato come minimo di offerta.

Assegnazione dei posteggi

La nuova assegnazione dei posteggi, conseguente alla cessazione della validità delle concessioni in essere in esecuzione alla normativa della comunità europea di cui al DLgs n. 59/2010, e messe a bando, ha consentito il conseguimento della seguente organizzazione per tipologia merceologica anche mediante il reinserimento di operatori uscenti.

SETTORE ALIMENTARE

È ripartito nei seguenti **9** posti e per relativa tipologia merceologica di cui si dispone la corrispondente pianificazione e indicazione nella concessione del posteggio:

Tipologia merceologica alimentari	Posteggio n.	dimensione	struttura
Frutta e verdura	8	18 x 5	Banco/Auton.
Carni fresche e cotte	9	8 x 5	Autonegozio
Dolciumi	10	9 x 5	Autonegozio
Formaggi, Salumi e alimentari preconf.	18	7 x 5	Autonegozio
Conserve al. – gastronomia - friggitoria	19	9 x 5	Autonegozio
Prodotti ittici freschi o cotti	26	9 x 5	Autonegozio
	27	7 x 5	Autonegozio
Prodotti di apicoltura	28	8 x 5	Banco/Auton.
Produttore agricolo	p.a.	00	Banco/Auton.

SETTORE NON ALIMENTARE

È ripartito nei seguenti **22** posti e per relativa tipologia merceologica di cui si dispone la corrispondente pianificazione e indicazione nella concessione del posteggio:

Tipologia merceologica non alimentari	Posteggio n.	dimensione	struttura
Abbigliamento U/D	1	12 x 5	Autonegozio
Casalinghi	2	13 x 5	Banco/Auton.
Intimo	3	8 x 5	Banco/Auton.
Abbigliamento	4	8 x 5	Banco/Auton.
Intimo	5	8 x 5	Banco/Auton.
Abbigliamento Donna	6	8 x 5	Banco/Auton.
Abbigliamento Donna	7	8 x 5	Banco/Auton.
Abbigliamento Bimbo	11	9 x 5	Banco/Auton.

Intimo	12	9 x 5	Banco/Auton.
Abbigliamento	13	9 x 5	Banco/Auton.
Piante e fiori	14	9 x 5	Banco/Auton.
Abbigliamento Bimbo	15	9 x 5	Banco/Auton.
Prodotto mancante	16	9 x 5	Banco/Auton.
Calzature articoli in pelle e cuoio	17	9 x 5	Banco/Auton.
Intimo	20	9 x 5	Banco/Auton.
Borse – Accessori abbigliamento	21	9 x 5	Banco/Auton.
Arredo casa	22	9 x 5	Banco/Auton.
Abbigliamento	23	9 x 5	Banco/Auton.
Calzature articoli in pelle e cuoio	24	8 x 5	Banco/Auton.
Maglieria	25	8 x 5	Banco/Auton.
Arredo casa	29	8 x 5	Banco/Auton.
Battitore	30	8 x 5	Banco/Auton.

Organizzazione posteggi

La successiva evoluzione organizzativa da realizzarsi in attuazione di cessazioni o scelte di trasformazione per tipologia merceologica terrà conto del minimo concorrenziale e dell'equità concorrenziale nel dimensionamento dei posteggi.

Non potranno essere creati nuovi posteggi per oggettiva mancanza di spazio.

Si dispone che il subingresso in continuità aziendale non modifica il presente allegato nel rispetto della tipologia merceologica indicata.

Il cambio di tipologia merceologica dovrà essere autorizzato ai sensi dell'articolo 29, del presente regolamento, per l'esercizio del commercio, mostre mercato ed altre manifestazioni espositive su aree pubbliche.

Pertanto la tipologia, la numerazione e la superficie di ciascun banco presente nell'area mercato fanno riferimento alla precedente programmazione e planimetria, che sarà costantemente aggiornata da parte del Responsabile incaricato.

L'inosservanza della vendita per tipologia merceologica si configurerà come recesso dalla sottoscritta concessione e comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Non sono insediabili attività di vendita di prodotti usati se non strettamente correlata alla vendita di oggetti antichi e d'arte.

Mercato in Biate

Luogo svolgimento

Come previsto dal previgente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale ha individuato nel PGT l'istituzione di un'apposita area da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'area mercato, ubicata in via Leopardi, si sviluppa su una superficie di vendita di circa mq. 800 ripartita in n. **10** posteggi così suddivisi:

- **n° 3** riservati ad operatori commerciali alimentari;
- **n° 6** riservati ad operatori commerciali non alimentari;
- **n. 1** spazio riservato ai produttori agricoli a rotazione con le associazioni no profit.

I posteggi hanno una profondità di m. 5 e la larghezza max di m. 9, ma l'area dovrà essere:

- ☐ Attrezzata con servizio di raccolta rifiuti;
- ☐ Attrezzata con colonnine per allaccio acqua ed elettricità per il settore alimentare.

Dovendosi intervenire ad adeguare l'area, la Giunta Comunale è autorizzata a disporre i dovuti atti ed interventi per la realizzazione delle opere necessarie.

La sua posizione centrale in Biate, favorisce e consolida la rete distributiva, facendo sinergia con la rete del commercio fisso al dettaglio ed assicura un buon servizio al consumatore, presentando tipologie merceologiche diverse fra loro.

Nella vicinanza si dispone di adeguati parcheggi pubblici, è posizionata a breve distanza da diversi pubblici servizi.

Complessivamente l'insediamento mercatale non crea disagi e disservizi alla cittadinanza e neppure influisce sul traffico veicolare, in quanto l'area su cui si estende ha destinazione esclusivamente a parcheggio e su di essa non si affacciano accessi carrabili ad abitazioni private.

Orari di svolgimento

Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di **Giovedì** dalle ore **8:00** alle ore **12:30**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **6:00** alle ore **15:00**.

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore **7:45**.

Dalle ore **7:45** e fino alle ore **8:00** si effettua la spunta giornaliera dei posti eventualmente liberi.

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.

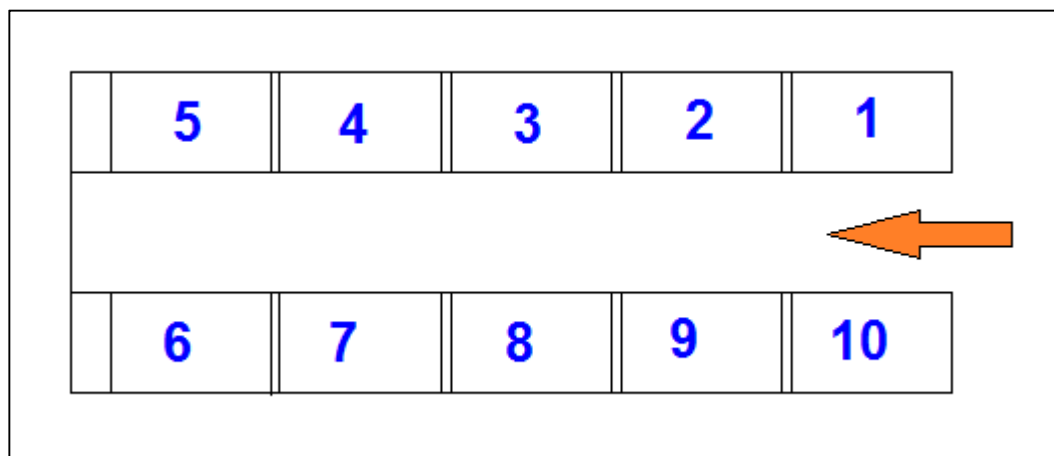
Alle ore **12:30** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **15:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita, il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del regolamento. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010.

Organizzazione mercato

Il mercato in Via Leopardi è ripartito nei seguenti posteggi dei quali il n. 1 è in eliminazione per cessazione di attività.



L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente inoltrare motivata richiesta al Responsabile incaricato, mediante apposita modulistica, il quale disporrà la dovuta verifica sulla disponibilità di spazio. In assenza di detta disponibilità può solo essere presa in considerazione lo spostamento in altro posteggio libero.

Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l'altro è disposta una distanza di 50 cm che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di necessità.

L'area mercato non offre servizi di energia elettrica e di allaccio al servizio idrico. Per tale ragione è concesso l'uso di generatori di corrente esterni agli autonegozi.

Le Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio organismo, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi possono richiedere al Responsabile incaricato l'occupazione del posteggio per un massimo di **quattro** mercati all'anno. L'occupazione è a titolo gratuito. È consentita la vendita di prodotti alimentari solo preconfezionati da ditte abilitate.

Assegnazione dei posteggi

La nuova assegnazione dei posteggi, conseguente alla cessazione della validità delle concessioni in essere in esecuzione alla normativa della comunità europea di cui al DLgs n. 59/2010, viene messa a bando con la seguente organizzazione per tipologia merceologica:

SETTORE ALIMENTARE

Tipologia merceologica	contingente	Posteggio n.	dimensione
Alimentari	1	7	9 x 5
Frutta e verdura	1	8	9 x 5
Carni e pesci anche cotti	1	9	9 x 5

SETTORE NON ALIMENTARE

È ripartito nei seguenti 6 posti e per relativa tipologia merceologica di cui si dispone la corrispondente pianificazione e indicazione nella concessione del posteggio:

Tipologia merceologica	contingente	Posteggio n.	dimensione
Intimo e calze	1	1	9 x 5
Abbigliamento bambino	1	2	9 x 5
Confezioni abbigliamento U/D	1	3	9 x 5
Calzature e articoli in pelle e cuoio	1	4	9 x 5
Tessuti, biancheria e arredo casa	1	5	9 x 5
Casalinghi vari	1	6	9 x 5
Agricoltori - No Profit - ONLUS	1	10	9 x 5

Organizzazione posteggi

Dovendo osservare il principio legislativo dell'equità concorrenziale si pone la necessità di garantire uguale dimensione dei posteggi tra i venditori.

Non potranno essere creati nuovi posteggi per oggettiva mancanza di spazio.

Si dispone che il subingresso in continuità aziendale non modifica il presente allegato nel rispetto della tipologia merceologica indicata.

Il cambio di tipologia merceologica dovrà essere autorizzato ai sensi dell'articolo 29, del presente regolamento, per l'esercizio del commercio, mostre mercato ed altre manifestazioni espositive su aree pubbliche.

Pertanto la tipologia, la numerazione e la superficie di ciascun banco presente nell'area mercato fanno riferimento alla planimetria e programmazione, che sarà costantemente aggiornata da parte del Responsabile incaricato.

L'inosservanza della vendita per tipologia merceologica si configurerà come recesso dalla sottoscritta concessione e comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Non sono insediabili attività di vendita di prodotti usati se non strettamente correlata alla vendita di oggetti antichi e d'arte.

Programmazione merceologica

Le predette configurazioni mercatali sono disposte in attuazione del principio della programmazione per tipologia merceologica pertanto il Responsabile incaricato è autorizzato a disporre i dovuti atti contrattuali di concessione subordinati all'osservanza del predetto obbligo merceologico.

La pianificazione per tipologia merceologica come sopra indicata si pone l'obiettivo di predisporre il migliore servizio da rendere al consumatore razionalizzando i posteggi mediante:

1. la riqualificazione dei mercati attraverso una nuova concezione gestionale di centro commerciale all'aperto dove la presenza merceologica è posta al minimo concorrenziale con la realtà distributiva in sede fissa;
2. l'inserimento della tipologia merceologica quale elemento qualificante con la stretta osservanza della stessa ad impedire che il mercato si trasformi in un punto di vendita mono prodotto;
3. una ricognizione storica degli operatori attualmente aventi diritto di frequenza e l'emanazione delle dovute concessioni di posteggio secondo le nuove norme stabilite dalla normativa europea e contenute nel regolamento.

Mercati straordinari

Ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, possono essere indetti 12 mercati straordinari nei periodi: natalizio, pasquale ed estivo, o in concomitanza di eventi particolari.

A tal fine si considerano:

- **periodo natalizio:** quello che inizia dall'ultima domenica di novembre fino all'Epifania;
- **periodo pasquale:** quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al lunedì dell'Angelo;
- **periodo estivo:** quello che inizia dal 15 giugno fino al 15 settembre.

La proposta d'effettuazione di un mercato straordinario deve essere presentata dai seguenti operatori:

- dagli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
- dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- dalle Associazioni dei Consumatori.

L'effettuazione di mercati straordinari può altresì avvenire su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

La proposta deve pervenire per iscritto al Responsabile incaricato e il programma organizzativo annuale verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale unitamente al calendario delle fiere e sagre cittadine da trasmettere alla regione.

Il Responsabile incaricato trasmetterà l'approvato programma ai singoli richiedenti.

Nel caso dei mercati straordinari, la spesa relativa alla pulizia dell'area mercatale sarà a carico dell'organizzatore, ad eccezione di quando l'iniziativa proviene dall'Amministrazione Comunale, nel cui caso sarà a carico del Comune.

Istituzione fiere o sagre locali

In esecuzione dell'articolo 34 e seguenti del presente regolamento, la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire fiere e sagre locali corrispondendo l'organizzazione ai seguenti modelli.

Dette manifestazioni possono essere organizzate o gestite dalla Pro-loco o da libere associazioni anche di categoria che ne fanno richiesta nel rispetto dei seguenti progetti organizzativi di seguito riportati.

Qualora nell'ambito della **Sagra** siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

Le caratteristiche prevalenti della Sagra, e valutabili in presenza di richieste concorrenti, sono:

- a)** la finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b)** forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c)** anni di svolgimento della sagra;
- d)** grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e)** ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

La Giunta Comunale, nell'atto istitutivo, si riserva la possibilità di richiedere, prima dell'inizio della **Sagra**, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, è vietato lo svolgimento di manifestazioni, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, durante lo svolgimento fiere, sagre o mercati.

Fiera di Primavera

Si tiene sulle vie di seguito indicate nelle piantine organizzative e si svolge rispettivamente nell'intera giornata dell'ultima domenica di Marzo.

L'area attrezzata è resa disponibile agli operatori commerciali dalle ore 6,00 fino alle ore 21,00, mentre le operazioni mercatali si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

I posti hanno una profondità di minima di m. 3,0 ed una larghezza max di m. 9.

La gestione della fiera e/o della sagra può essere affidata alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta nel rispetto del progetto organizzativo di seguito indicato od eventualmente modificato con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza dei limiti di seguito indicati e degli altri contenuti del regolamento comunale.

Il numero e la tipologia di posti in assegnazione nella fiera sono ripartiti per aree d'interesse:

- **area alimentari;**
- **area non alimentari con banchi tradizionali di dolciumi intercalati lungo la linea espositiva;**
- **area concessa agli operatori locali per il commercio su aree private;**
- **area espositiva per i prodotti dell'artigianato internazionale;**
- **area espositiva per le associazioni e gruppi di volontariato;**
- **spazio ludico commerciale per bambini;**
- **area espositiva antiquariato, hobbisti ed opere del proprio ingegno;**
- **area espositiva artigianato locale, veicoli o macchinari o di altri prodotti voluminosi e di difficile trasporto, ed articoli tecnici.**

Area alimentare con il seguente numero e tipologia di posti:

Tipologia merceologica	previsione
Rosticceria - Friggitoria	1
Tartufi e funghi	1
Dolciumi	5
Prodotti alimentari tipici regionali	5
	12

Area non Alimentare con il seguente numero e tipologia di posti:

Tipologia merceologica	previsione
Abbigliamento – camiceria - jeanseria	5
Bigiotteria – pietre e minerali	5
Calzature – pelletteria	4
Intimo - maglieria	3
Tessuti – arredo casa	3
Giocattoli	4
Erboristeria	2
Piante e fiori	2
Ferramenta	1
Accessori auto	1
Articoli tecnici	5
Caminetti	1
	36

Area operatori locali per il commercio su aree private:

Tipologia merceologica	previsione
Libera	10

Area espositiva dell'artigianato internazionale

Tipologia	previsione
Artigianato internazionale	3

Area espositiva per associazioni e gruppi di volontariato

Tipologia	previsione
Nessuna	a.r.

Spazio ludico commerciale per bambini;

Tipologia	previsione
Presso la tensostruttura del parco Lambruschini	a.r.

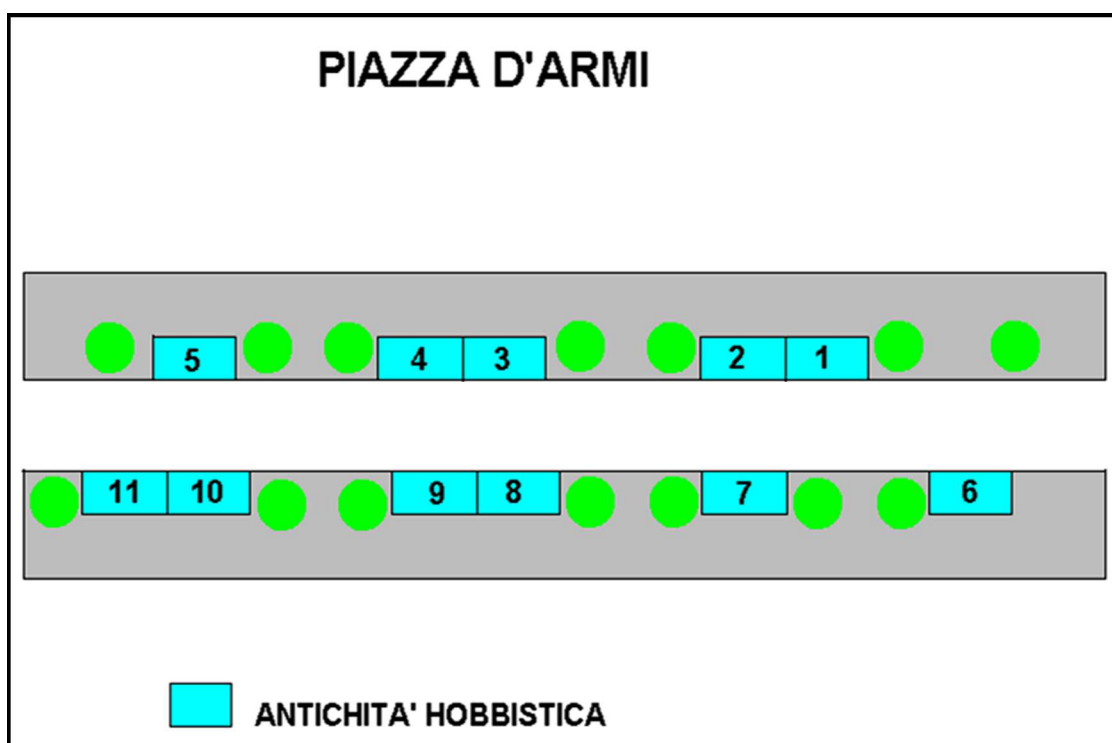
Spazio per antiquari, hobbistici ed opere del proprio ingegno

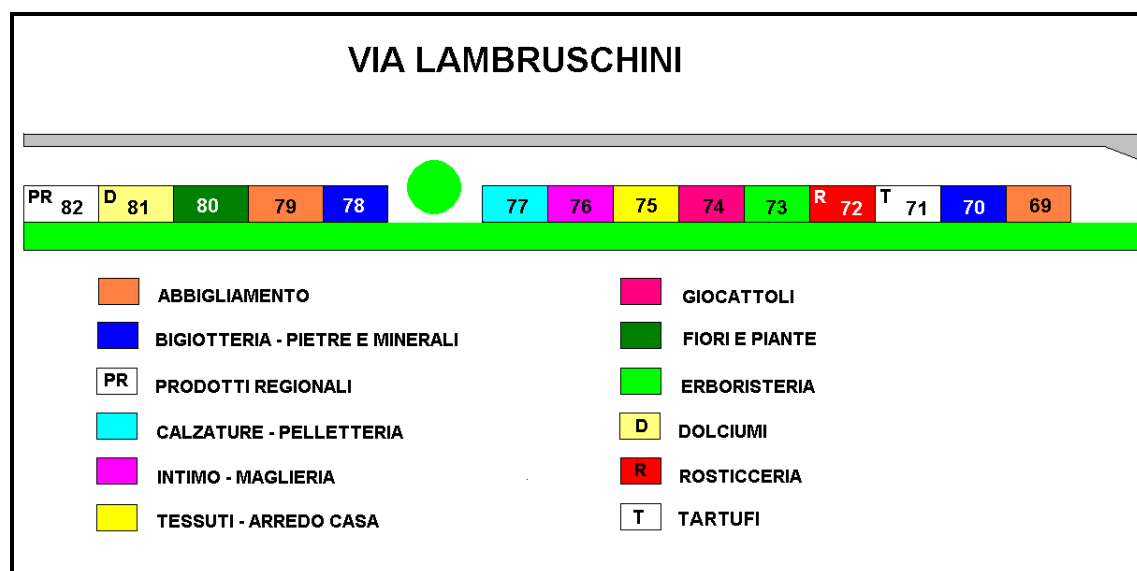
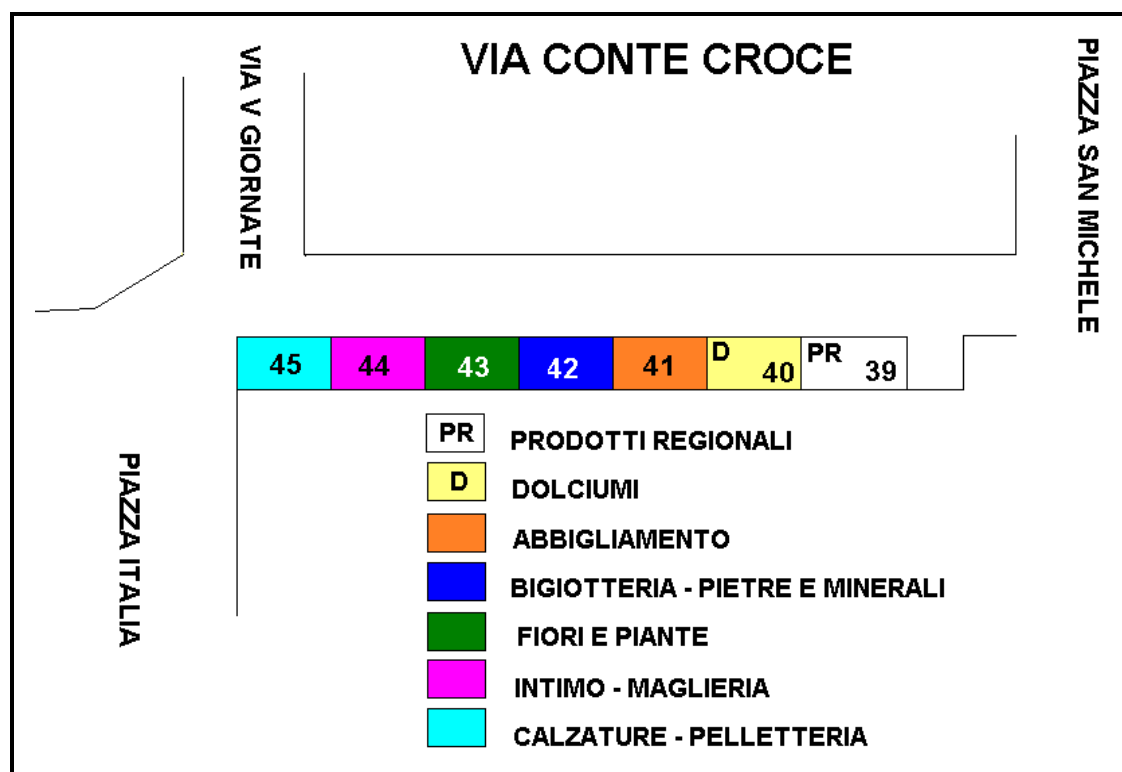
Tipologia	previsione
Libera	11

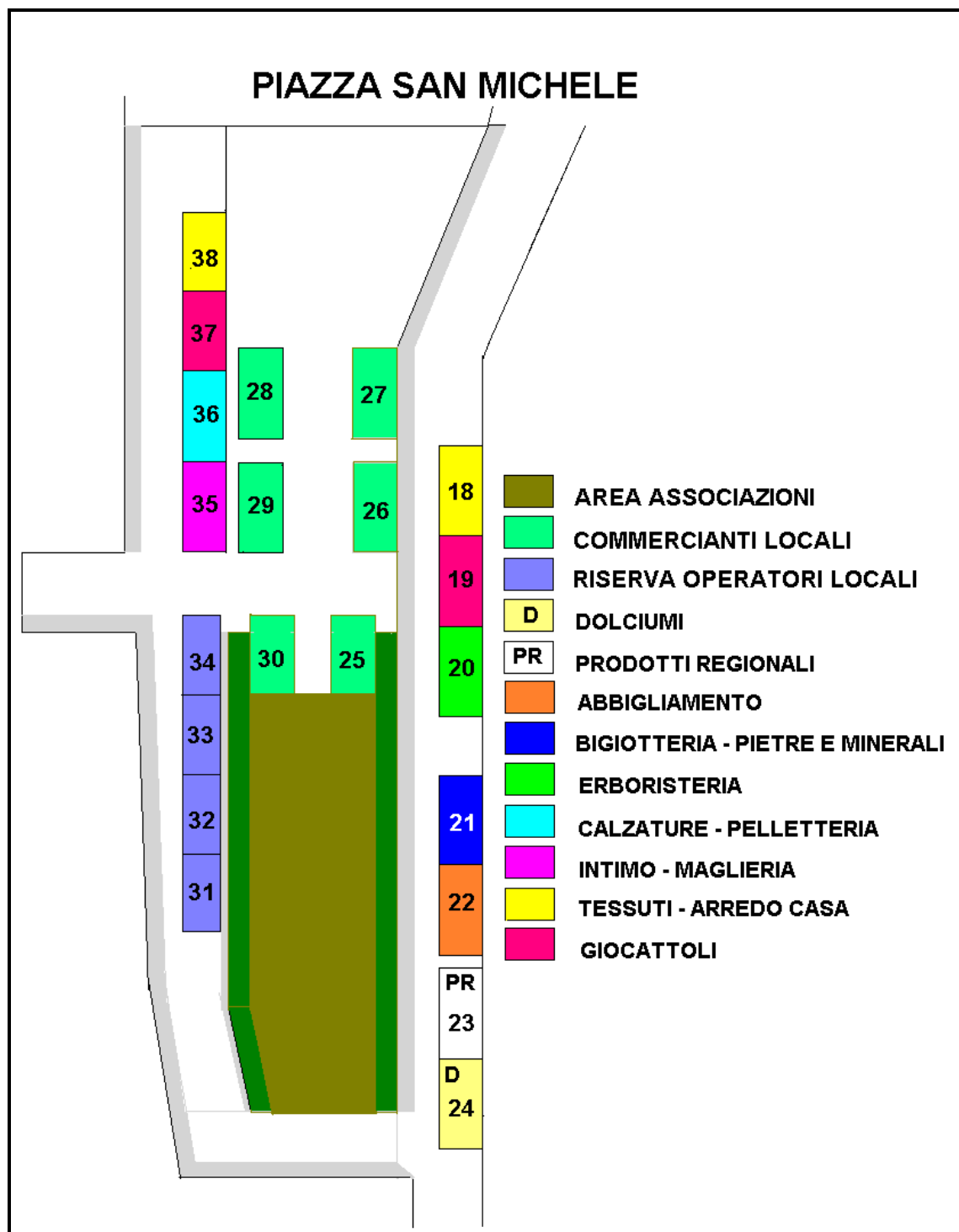
Esposizione artigiani locali, macchinari od altri prodotti voluminosi

Tipologia	previsione
Libera	10

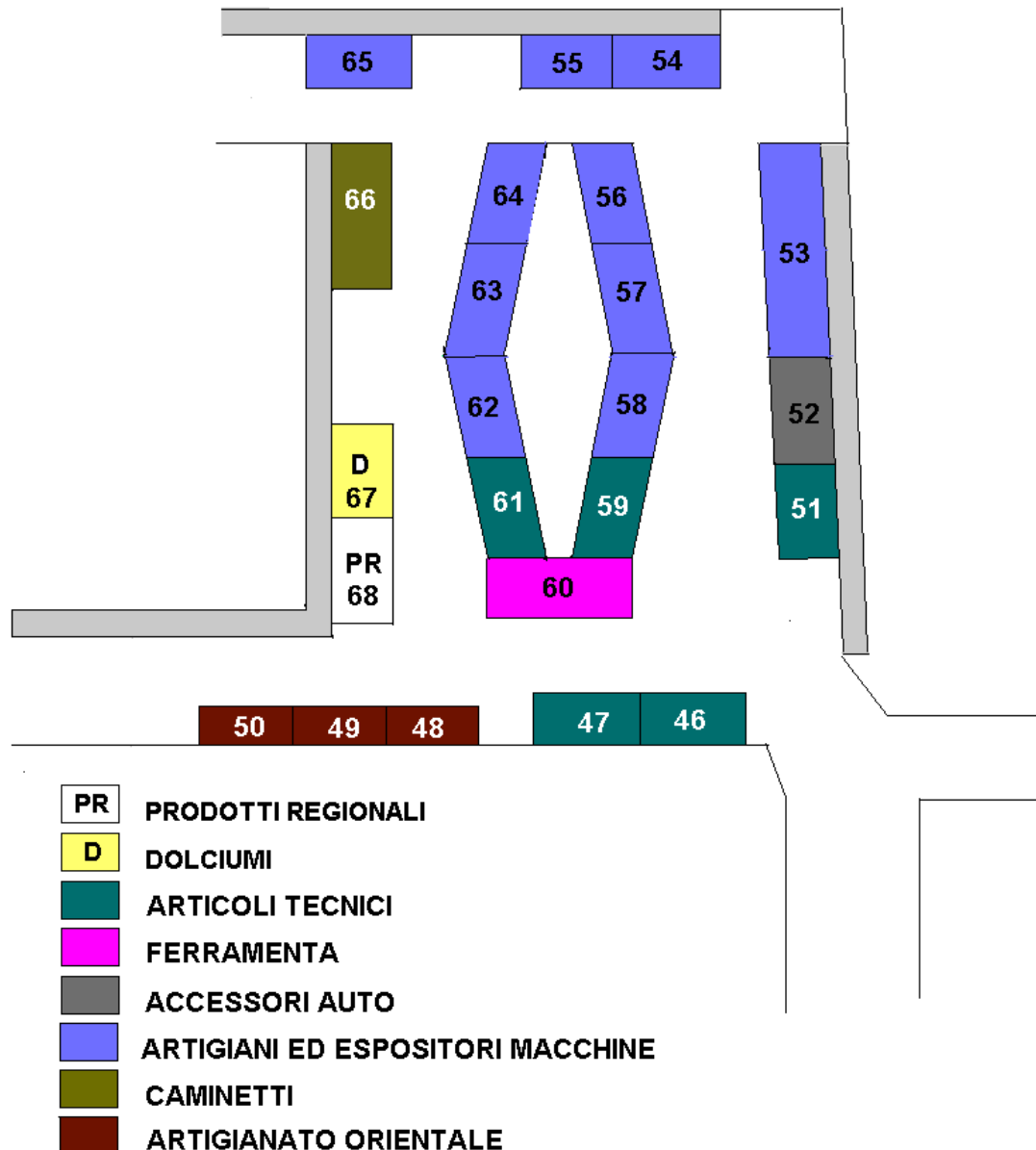
Planimetrie organizzative







PIAZZA ITALIA



Fiera locale di S. Michele

Si tiene sulle stesse vie indicate per la "fiera di primavera" e si svolge nell'intera giornata dell'ultimo lunedì di Settembre.

L'area attrezzata è resa disponibile agli operatori commerciali dalle ore 6,00 fino alle ore 21,00, mentre le operazioni mercatali si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

I posti hanno una profondità di m. 4,0 ed una larghezza max di m. 9.

La gestione della sagra può essere affidata alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta ed il progetto organizzativo sarà approvato di volta in volta dalla Giunta Comunale in osservanza dei limiti di seguito indicati e degli altri contenuti del regolamento comunale.

Il numero e la tipologia di posti in assegnazione nella sagra locale sono ripartiti per aree d'interesse:

- **area alimentari;**
- **area non alimentari con banchi tradizionali di dolciumi intercalati lungo la linea espositiva;**
- **area concessa agli operatori locali per il commercio su aree private;**
- **area espositiva per i prodotti dell'artigianato locale ed internazionale;**
- **area espositiva per le associazioni e gruppi di volontariato;**
- **spazio ludico commerciale per bambini;**
- **area espositiva per hobbistici ed opere del proprio ingegno;**
- **area espositiva di veicoli o macchinari o di altri prodotti voluminosi e di difficile trasporto.**

Area alimentare con il seguente numero e tipologia di posti:

Tipologia merceologica	previsione
Rosticceria - Friggitoria	1
Tartufi e funghi	1
Dolciumi	5
Prodotti alimentari tipici regionali	5
	12

Area non Alimentare con il seguente numero e tipologia di posti:

Tipologia merceologica	previsione
Abbigliamento – camiceria - jeanseria	5
Bigiotteria – pietre e minerali	5
Calzature – pelletteria	4
Intimo - maglieria	3
Tessuti – arredo casa	3
Giocattoli	4
Erboristeria	2
Piante e fiori	2
Ferramenta	1
Accessori auto	1
Articoli tecnici	5
Caminetti	1
	36

Area operatori locali per il commercio su aree private:

Tipologia merceologica	previsione
Libera	10

Area espositiva dell'artigianato internazionale

Tipologia	previsione
Artigianato internazionale	3

Area espositiva per associazioni e gruppi di volontariato

Tipologia	previsione
Nessuna	a.r.

Spazio ludico commerciale per bambini;

Tipologia	previsione
Presso la tensostruttura del parco Lambruschini	a.r.

Spazio per antiquari, hobbistici ed opere del proprio ingegno

Tipologia	previsione
Libera	11

Esposizione artigiani locali, macchinari od altri prodotti voluminosi

Tipologia	previsione
Libera	10

Istituzione di una Sagra

Non rilevandosi l'effettuazione di Sagre in essere, si dispone che la Giunta Comunale, ricorrendone la richiesta, possa autorizzarne l'effettuazione in osservanza al seguente regolamento organizzativo:

È istituita la Sagra di
che si tiene sulle vie di seguito indicate nelle piantine organizzative e si svolge rispettivamente nelle giornate di.....

L'organizzazione e la gestione della Sagra è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

Tenuto conto del luogo di svolgimento della Sagra, della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, si dispone che l'area attrezzata può essere resa disponibile agli operatori dalle ore **00:00** fino alle ore **00:00**, mentre le operazioni di vendita si svolgono dalle ore **0:00** alle ore **00:00**.

I posti hanno una profondità di m. **0,0** ed una larghezza max di m. **0,0**.

La collocazione dei banchi e delle merci deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita dalle ore **00:00** alle ore **00:00** delle giornate espositive.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro un'ora dal termine della Sagra ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore **00:00** sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Durante lo svolgimento delle sagre, valutata la tutela dell'ordine pubblico, è consentito agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Nell'organizzazione dei diversi spazi è consentita la creazione di appositi spazi appositamente destinati a permettere la partecipazione:

- a operatori commerciali su aree pubbliche che normalmente operano sul territorio e con definite tipologie merceologiche;
- a operatori commerciali locali in sede fissa che hanno negozi esterni all'area della sagra;

Qualora detti spazi non siano utilizzati dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, questi potranno essere utilizzati da altri partecipanti alla Sagra.

Può essere prevista la realizzazione di una specifica area di somministrazione di alimenti e bevande gestita direttamente dall'organizzatore.

L'attribuzione dei posti è assegnata con l'osservanza dell'art. 38 del presente regolamento

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da utilizzarsi per la spunta di assegnazione ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento. La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'incaricato comunale o addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'ufficio preposto all'organizzazione.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, l'assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione alla Sagra. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l'assegnazione dovrà avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell'abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.)

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Dalla partecipazione delle attività produttive e artigianali è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della Sagra e di tutte le forze di polizia.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della Sagra, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla Sagra può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Per l'organizzazione di una Sagra da parte del Comune, il Responsabile incaricato potrà disporre delle risorse proprie dell'Ente d'intesa con gli altri uffici.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della Sagra è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla LR 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

Planimetrie organizzative

Piano cessioni a fini solidaristici

Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 42, del presente regolamento, possono svolgersi su tutto il territorio comunale previa richiesta di occupazione su suolo pubblico o comunicazione di svolgimento su aree private aperte al pubblico.

La richiesta di occupazione, o la comunicazione, con allegata copia dello statuto del sodalizio, deve essere inoltrata alla Polizia Locale e l'esercizio dell'attività è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Non è dovuto nessun canone o tassa di occupazione di suolo pubblico, resta fermo l'obbligo di lasciare l'area libera da ogni ingombro o rifiuto e completamente pulita;
- 2) È vietato l'esercizio della cessione in forma itinerante;
- 3) L'attività deve circoscriversi nel limite di una giornata;
- 4) Non sono consentite più di quattro iniziative nell'arco dell'anno solare;
- 5) Ogni iniziativa deve obbligatoriamente collocarsi in ambiti territoriali diversi;
- 6) Lo svolgimento dell'attività è preferibile che venga svolta nell'ambito di eventi culturali, religiosi o di altro tipo aggregativo;
- 7) L'attività deve svolgersi ad una distanza di almeno **50 metri** dai negozi che vendono analoghi prodotti in cessione a fini solidaristici;
- 8) Sui piazzali antistanti luoghi di culto e cimiteriali è consentito il posizionamento di attività occasionali correlate alle funzioni istituzionali religiose del luogo stesso;
- 9) Le attività occasionali correlate a fini solidaristici diversi da quelli indicati al punto 8) possono posizionarsi ad una distanza di **50 metri** dai luoghi di culto e cimiteriali
- 10) Le manifestazioni organizzate dalle associazioni onlus o no-profit, con annessa la somministrazione di alimenti non possono aggregare attività economiche di qualsiasi specie né far uso pubblicitario di bevande alcoliche o di altri prodotti nella denominazione della manifestazione. L'inosservanza alla predetta prescrizione configura la manifestazione come Sagra e pertanto deve essere osservante delle prescritte disposizioni regolamentari e di programmazione di cui al presente regolamento.

L'inosservanza alle predette disposizioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 50, commi 7°, 9°, 10°, 11° e 12°, del presente regolamento.

Manifestazioni fieristiche

Recependo il principio dell'iniziativa fieristica libera, come indicato dal Titolo IV della L.R. n. 6/2010, si dispone il regolamento al quale gli organizzatori si dovranno richiamare nell'organizzare la mostra mercato a loro interessata. Dovendosi istituire un'ulteriore mostra mercato, la Giunta Comunale è incaricata di adottare il relativo regolamento organizzativo utilizzando il seguente schema istitutivo già operativo

ISTITUZIONE DELLE MOSTRE MERCATO E PROMOZIONE DELLE REALTA' ASSOCIATIVE, COMMERCIALI LOCALI, ARTIGIANALI, DI COLLEZIONISMO, DI ANTIQUARIATO, DI HOBBISTICA

Ai sensi del Titolo IV della L.R. n. 6/2010 e successive modificazioni, nei mesi di luglio e dicembre è istituita una mostra-mercato e promozione delle realtà commerciali ed artigianali locali, di collezionismo, di antiquariato e di hobbistica.

L'orario di svolgimento è fissato dalle ore 8,00 alle ore 24,00;

Le manifestazioni sono promosse dall'Amministrazione Comunale mentre l'organizzazione può esser affidata ad associazioni e si svolgono negli spazi appositamente delimitati sulle aree prospicienti le vie che saranno di volta in volta individuate dal comune.

Lo scopo delle iniziative è artistico, promozionale e culturale, pertanto la mostra-mercato è aperta all'esposizione, vendita e scambio di prodotti aventi rilevanza antica e/o storica, artistica, hobbistica e collezionistica e di promozione delle varie associazioni e operatori commerciali locali e dell'artigianato.

La partecipazione alle mostre-mercato è subordinata alla presentazione della domanda, come da modello predisposto, entro 20 giorni prima dello svolgimento, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Per gli espositori di antiquariato e cose usate – la comunicazione fatta al Sindaco del comune di residenza ai sensi dell'articolo 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Per gli artigiani – l'iscrizione al registro delle imprese, sezione albo artigiani;
- Per gli hobbisti, i collezionisti - autocertificazione che i prodotti posti in vendita sono frutto di propri hobby o ingegno creativo;
- Per le associazioni e commercianti locali - non viene richiesta nessuna documentazione aggiunta.

L'attribuzione dei posti è assegnata con ordine cronologico di presentazione della domanda con precedenza all'anzianità di partecipazione annuale e, in subordine, al numero di partecipazione alle singole edizioni in qualità di assegnatario per spunta ed a seguire per sola partecipazione alla spunta.

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da utilizzarsi per la spunta di assegnazione dei posti lasciati liberi dagli assegnatari che non si presentassero alle singole edizioni.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'ufficio preposto.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, l'assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione alla mostra-mercato. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l'assegnazione dovrà avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell'abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.)

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato è consentita la vendita dei prodotti esposti ad eccezione dei prodotti voluminosi che dovranno essere consegnati al termine della manifestazione.

Dalla partecipazione delle attività artigianali artistiche è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

La cessione di opere d'arte ed antichità, riguarda quelle che non rientrano in quelle indicate nell'allegato A), dal n. 1 al n. 15, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, con valore inferiore a quelli indicati al punto B) dello stesso Dlgs.

La cessione degli articoli di antiquariato e delle opere d'arte deve essere seguita da una attestazione di autenticità e provenienza ai sensi dell'articolo 64 del predetto Dlgs.

La partecipazione dei collezionisti è ammessa ai fini espositivi, di scambio o vendita occasionale dei beni afferenti alle proprie collezioni ferma l'osservanza delle norme sopra richiamate per la cessione delle opere d'arte e d'antichità.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della mostra-mercato e di tutte le forze di polizia.

La collocazione degli oggetti e del banco deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita dalle ore 7,00 alle ore 8,00 della giornata espositiva.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro un'ora dal termine della mostra-mercato ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore **7:45** sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla mostra-mercato può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. È vietata ogni forma di introito, anche tributario, che comporti un'entrata superiore alla copertura dei costi organizzativi. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Per l'organizzazione della mostra mercato, il Responsabile incaricato potrà disporre delle risorse proprie del Comune d'intesa con gli altri uffici.

La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'incaricato comunale o addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della mostra-mercato è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla LR 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

Altre manifestazioni locali a carattere espositivo o promozionale

Durante i giorni della settimana diversi dal giovedì, dalla domenica e delle festività coincidenti con edizioni straordinarie del mercato settimanale o con le fiere/sagre o manifestazioni fieristiche di cui al punto precedente, sul territorio comunale è consentito lo svolgimento di altre manifestazioni avente carattere di vendita, espositivo o promozionale delle realtà economiche e sociali del territorio, autorizzate dal Responsabile incaricato nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al presente regolamento e previa informativa della Giunta Comunale.

Per quanto riguarda il pagamento del canone e delle spese di pulizia, esse sono a carico degli organizzatori dell'evento. Qualora questi richiedano la concessione gratuita dell'area e relativi servizi, il Responsabile incaricato dovrà informare tempestivamente la Giunta Comunale, la quale con proprio atto deliberativo potrà concederne la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico e dei servizi in termini di contributo a sostegno dell'evento.

Qualora invece per l'occupazione fosse previsto il pagamento del canone, verrà applicata la tariffa relativa all'occupazione ordinaria del suolo. Altrettanto verranno imputati i costi dei servizi prestati.

Individuazione di posteggi per pubblica necessità

Il Responsabile incaricato può proporre alla Giunta Comunale di valutare l'opportunità di creare dei posteggi per affrontare esigenze distributive di carattere pubblico nelle immediate vicinanze di proprie strutture pubbliche di servizio, in particolare presso le aree cimiteriali, sportive ed aree a parco.

Gli atti di Giunta Comunale adottati per l'istituzione e l'organizzazione dei nuovi posteggi entreranno a far parte del presente elaborato di programmazione.

Attualmente, al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidatesi nel tempo, negli ambiti cimiteriali di Magnago e Biate, in occasione della commemorazione dei defunti, è ammesso il posizionamento di due operatori per la vendita di fiori ed articoli inerenti l'onoranza dei defunti. L'assegnazione dei predetti posteggi è disciplinato dall'articolo 42, comma 2, del presente regolamento.

Posteggi sparsi

Presso le varie case sparse insite sul territorio in ambito agricolo, è data la possibilità all'operatore itinerante di sostare più di un'ora per soddisfare le esigenze dei consumatori senza corrispondere nessun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Ai sensi dell'articolo 27, primo comma, del presente regolamento, sul territorio comunale sono individuate le seguenti aree per l'esercizio del commercio in forma itinerante oltre il tempo consentito:

- **Via Brughiera/via Sicilia – Vendita e somministrazione alimentari**

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire altri posteggi fuori mercato a carattere rionale, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli.

Detti posteggi sono assegnati con la procedura di cui all'art. 10 del presente regolamento, e gli operatori assegnatari dovranno osservare le disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 26 del presente regolamento.

Non sono annoverati tra i posteggi sparsi o fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste.

Commercio itinerante

Ambiti preclusi all'esercizio del commercio itinerante

Oltre gli ambiti preclusi dall'articolo 27, comma 4, del presente regolamento, che si trascrive per opportuna conoscenza:

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:

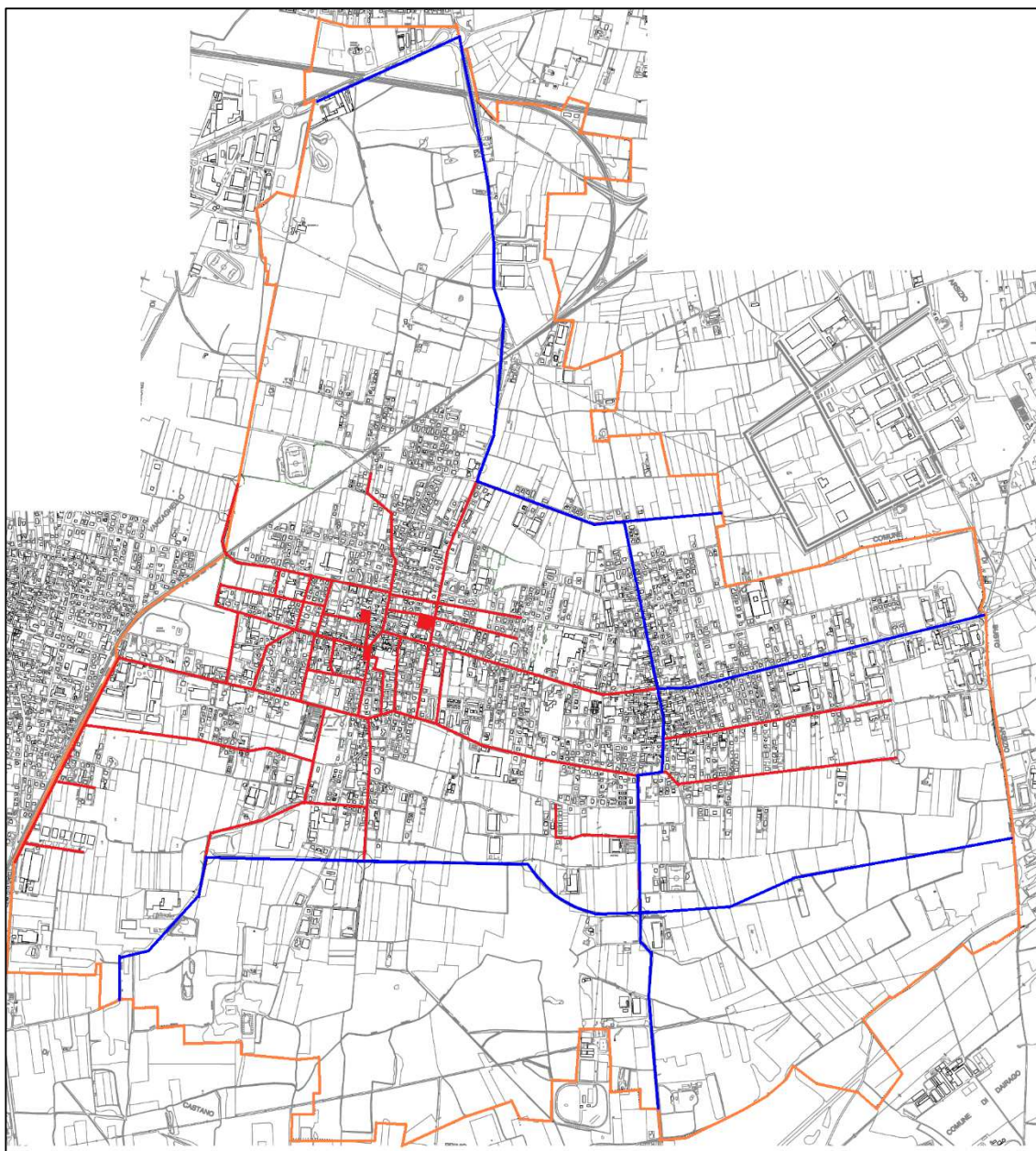
- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;
- in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
- lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, è altresì vietato lungo le seguenti vie di viabilità principale:

1. Via Sardegna	34. Via Sanzio
2. Via Sicilia	35. Via Bixio
3. Via Dante	36. Via Tommaseo
4. Piazza De Gasperi	37. Via Parini
5. Piazza Tricolore	38. Via Virgilio
6. Piazza Garibaldi	39. Via Monte Rosa
7. Piazza Castelli	40. Vicolo Missori
8. Piazza Italia	41. Via Brunelleschi
9. Piazza Pio IX	42. Via Colombo
10. Piazza D'Armi	43. Via Grandi
11. Piazza Pertini	44. Via Perugino
12. Piazza San Michele	45. Via Magenta
13. Via Cadorna	46. Via Monterosa
14. Via Asilo	47. Via Settembrini
15. Viale Rimembranze	48. Via Don Primo Mazzolari
16. Via Trieste	49. Via Carroccio
17. Via Vespucci	50. Via Toscanini
18. Via Magellano	51. Via Novara
19. Via Marconi	52. Via Diaz
20. Via Canova	53. Via Gramsci
21. Via Calvi	54. Via Manzoni
22. Via Tasso	55. Via Mortara
23. Via Neruda	56. Via Porta
24. Via delle Alberine	57. Via Resistenza
25. Via delle Roggie	58. Via Stoppani
26. Piazzali e vie antistanti e fiancheggianti i cimiteri	59. Vicolo Libertà
27. Via Don Checchi	60. Via Conte Croce
28. Via San Gaetano	61. Via Manciatelli
29. Via San Martino	62. Via Europa
30. Via Mameli	63. Via Lambruschini
31. Via Carducci	64. Via V Giornate
32. Via Oberdan	65. Via Colombo
33. Via Cantore	66. Via Vittorio Veneto
	67. SP 117 e 148

Le predette vie sono indicate nella cartina col simbolo **ROSSO**.

Tracciati strade provinciali indicati in **BLU**.



Somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante

Gli operatori commerciali, muniti di regolare autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande con annessa somministrazione, possono chiedere temporanee occupazioni del suolo pubblico per la consumazione sul posto di tali prodotti fuori dai predetti ambiti preclusi e comunque dal centro storico.

Le occupazioni temporanee possono essere richieste per un periodo massimo di sei mesi e la domanda va presentata al Responsabile incaricato mediante idonea modulistica, con allegata un estratto aereo fotogrammetrico indicante l'area prescelta.

Il Responsabile incaricato, in sinergia con la Polizia Locale, accerta che l'occupazione non comporti pericoli e/o disagi alla viabilità e ai residenti, e rilascia regolare autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico previo pagamento del dovuto canone.

Vendita itinerante da parte di imprenditori

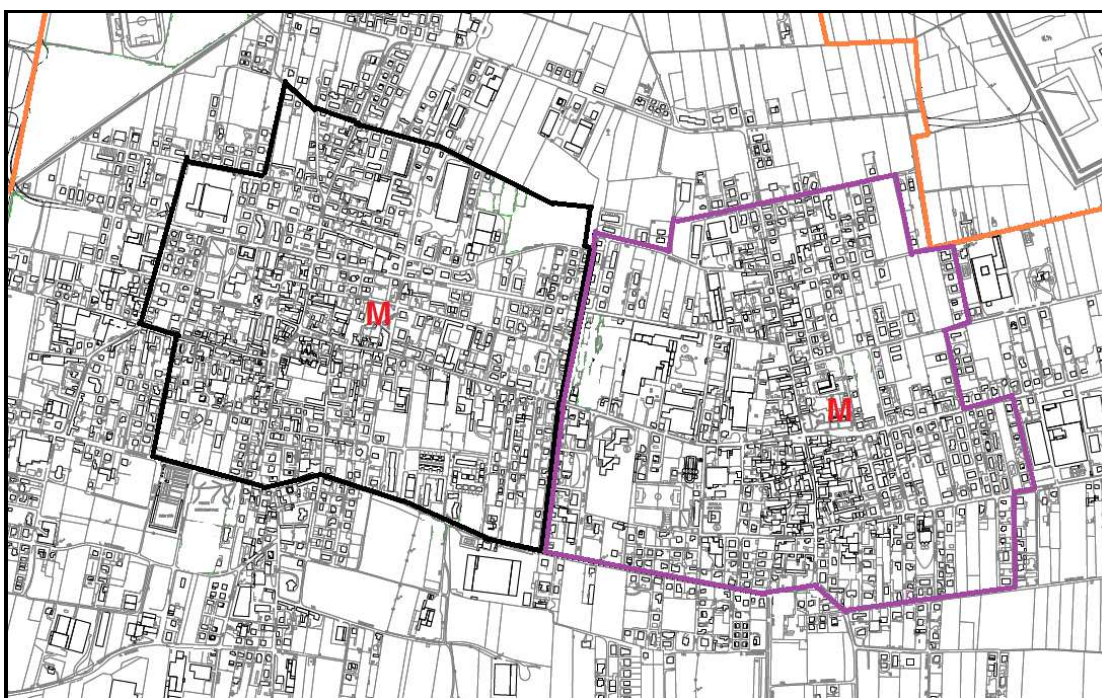
Le predette preclusioni si applicano agli imprenditori agricoli e a tutti gli operatori economici che esercitano la vendita dei loro prodotti o prestazione di servizi in forma itinerante.

Le predette attività devono inoltre svolgersi nel rispetto della normativa di settore come indicata dal presente regolamento o da leggi specifiche.

Divieto commercio itinerante durante i mercati

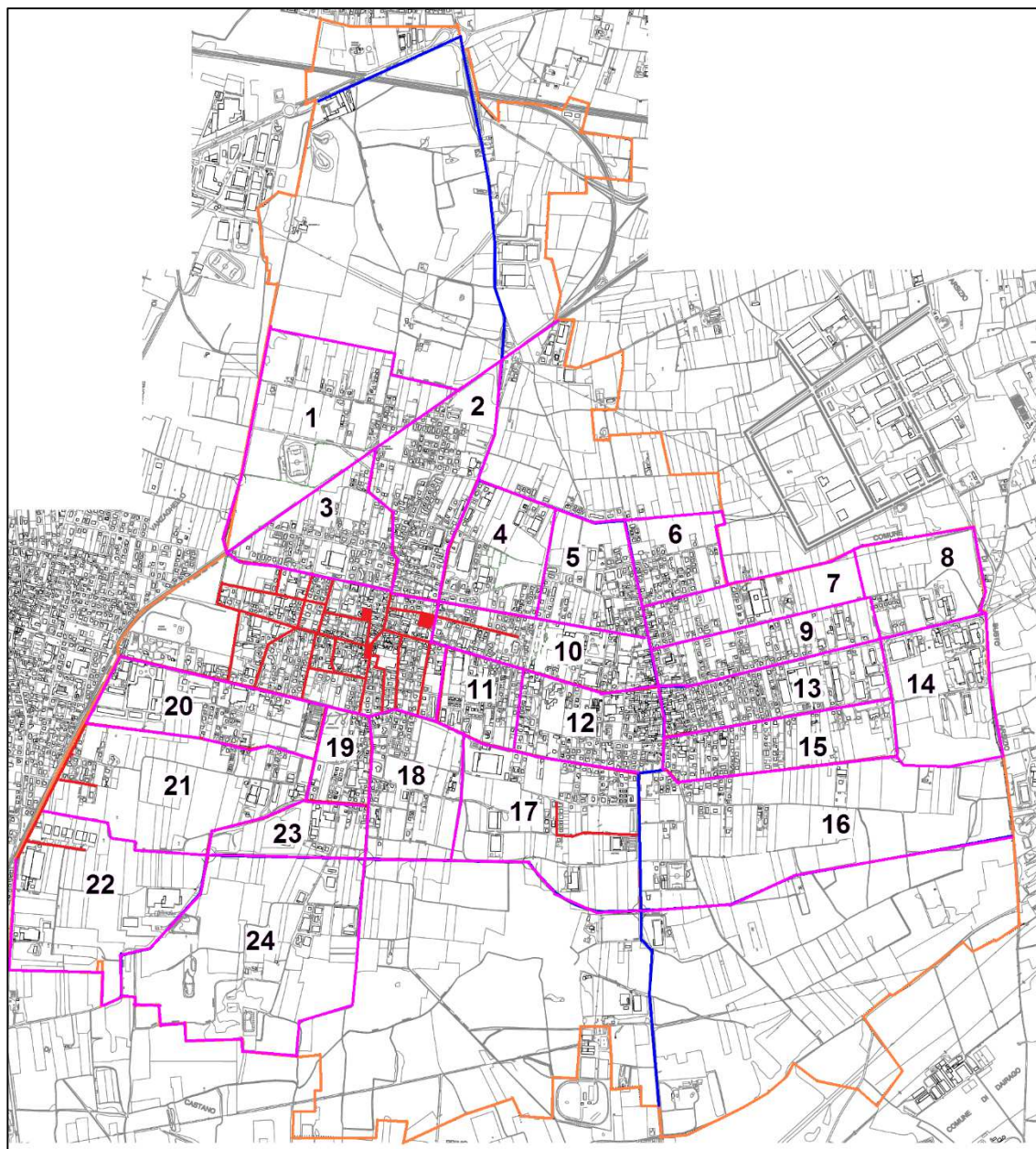
Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del presente regolamento, durante lo svolgimento del mercato di Magnago, nel territorio delimitato in **NERO** è vietato esercitare il commercio itinerante.

Durante lo svolgimento del mercato di Bienate, nel territorio delimitato in **FUCSIA** è vietato esercitare il commercio itinerante.



Zonizzazione

Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del presente regolamento, nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di operare più di una volta nella medesima zona commerciale, come delimitate in **FUCSIA** e numerate da 1 a 24.



Mercato Agricolo

In attuazione all'articolo 59 del presente regolamento, è istituito il mercato agricolo da svolgersi in coincidenza della seconda domenica di Ottobre e/o altre date fissate dalla Giunta Comunale.

L'aspetto organizzativo sarà oggetto di apposita delibera di Giunta Comunale in osservanza agli artt. 57 e seguenti del presente regolamento e riferiti all'istituzione del mercato agricolo.

Disposizioni finali

1. Le presenti norme di programmazione sottendono all'applicazione delle disposizioni regolamentari rientranti nella competenza comunale e come tali sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto; pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

2. Nella presente parte di programmazione confluiranno gli eventuali altri atti di divieto o di istituzione o estensione all'esercizio dell'attività ed adottati successivamente dalla Giunta Comunale per motivi di viabilità, igiene o pubblica necessità economica locale.

Piano sicurezza

PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività svolte nell'ambito del mercato settimanale, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito, è emersa l'esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di disposizioni tecniche di sicurezza e prevenzione incendi specifiche per l'installazione e la gestione del mercato, fiere e altre manifestazioni su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche.

Il presente documento ha, pertanto, l'obiettivo di fornire norme di sicurezza per i suddetti ambiti mercatali e aggregativi in sinergia con le norme tecniche di settore e in stretta osservanza alle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno.

1. Campo di applicazione e scopo

Le disposizioni del presente piano di sicurezza si applicano:

- a) All'installazione e gestione del mercato settimanale ed altre manifestazioni fieristiche su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili, nonché autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
- b) Alle installazioni per uso professionale od occasionale, quali tensostrutture, stand, banchi e posteggi atti ad accogliere pubblico specialmente se impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi in occasione di manifestazioni temporanee organizzate da varie associazioni anche no profit;
- c) Alle installazioni itineranti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (autonegozi).

Lo scopo è dettato da motivi di prevenzione incendi e dalla necessità di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza ed emergenza sanitaria relativi alla salvaguardia delle persone frequentanti i predetti ambiti, pertanto, gli allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- Disporre un piano di emergenza sanitaria;
- Limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun ambito mercatale, fieristico, di manifestazione, autonegozio, stand, banco e posteggio;
- Assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;
- Garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza e il raggiungimento dell'area nel più breve tempo.
- Fornire agli operatori le necessarie informazioni tecniche per l'uso delle bombole GPL.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

- a) **area pubblica:** area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;

- b) **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;
- c) **allestimenti temporanei:** strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
- d) **veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti:** automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
- e) **banco con impianto per la cottura di alimenti:** struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

3. Disposizioni comuni

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso quali Ambulanze, Vigili del fuoco, Protezione Civile, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti disposizioni devono avere i seguenti requisiti minimi:

- Larghezza percorsi: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle attività di cui alle presenti disposizioni devono essere dotate di:

1. vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
2. alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l. min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità al successivo punto 7) nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

4. Apparecchi alimentati a GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

5. Autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti disposizioni, devono essere rispettate le condizioni di sicurezza:

- 1) per gli autonegozi in cui la fonte di energia é rappresentata da **GPL in bombole**, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A) - *Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi*;
- 2) per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da **GPL in serbatoi fissati** in modo inamovibile sul veicolo stesso:

- la norma UNI EN 1949;
 - le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **A**) relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
- 3) il posizionamento nel mercato, nelle fiere o nelle altre manifestazioni, degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
 - 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati/strutture e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati/strutture fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
 - 5) il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL è vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

6. Banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle presenti disposizioni di carattere generale, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

- 1) ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **B** - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
- 2) le aree ed i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
- 3) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
- 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
- 5) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
- 6) eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili o esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
- 7) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia.

7. Informazione e formazione

Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, della fiera o altre manifestazioni, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il personale addetto all'installazione e alla sostituzione delle bombole GPL deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'attività, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

All'utenza deve essere data corretta informazione mediante la distribuzione di appositi opuscoli e mediante l'uso di adeguata segnaletica.

8. Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio

I percorsi pedonali e i passaggi tra ogni singolo posteggio devono essere lasciati liberi da ogni ingombro per consentire il libero accesso ai soccorritori e l'eventuale sfogo in caso di evacuazione dell'area.

I titolari di concessioni o autorizzazioni che operano in fiere o mercati con autonegozi o banchi aventi tende o sporgenze parasole aventi dimensioni fuoriuscenti dal posteggio, in caso di emergenza debbono prontamente far rientrare dette sporgenze per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.

Gli operatori delle predette aree che fanno uso di generatori di corrente o impianti alimentati a GPL devono essere dotati di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

Gli oli e i grassi animali o vegetali di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

9. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.

E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

Gli apparecchi alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

Ogni autonegozio deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti alla vigilanza.

10. Comportamenti in caso di dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;
- b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, nei seguenti modi:

- a) allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- b) interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- c) irrorando la bombola con getto d'acqua.

11. Comportamenti in caso di emergenza

In caso di emergenza è opportuno che chi può intervenire nell'immediatezza segua le seguenti indicazioni:

- 1) E' importantissimo individuare esattamente la via ed il numero civico in cui ci si trova.
- 2) Nel momento in cui viene individuata una persona che necessita dell'intervento di un mezzo di soccorso **telefonare al 118**, dando indicazione esatta della via e del civico davanti al quale si trova la persona che necessita di soccorso (in tal modo si velocizza l'operazione di soccorso).
- 3) Telefonare alla Polizia Locale in modo che possa attivare un servizio di viabilità favorevole al passaggio del veicolo di soccorso.
- 4) Se la persona che necessita di soccorso si trova in prossimità di una abitazione o di un banco di vendita, cercare di eliminare tutti gli oggetti che possano ostacolare le operazioni di soccorso.

Se ci si trova come passante o utente del mercato/fiera/manifestazione è opportuno:

- 1) Al momento in cui si sente la sirena del mezzo di soccorso eliminare dalla sede stradale ogni possibile intralcio al sicuro passaggio del veicolo in soccorso.
- 2) Ripararsi all'interno di portoni o in altra area che consenta di non ostacolare il passaggio dei veicoli in emergenza.
- 3) Agevolare, eventualmente, il ricovero delle persone che si trovino nel mercato/fiera/manifestazione in modo che il passaggio dei veicoli in emergenza sia sicuro per le persone ed i mezzi.
- 4) Attendere fermi all'interno del riparo il passaggio del mezzo di soccorso.

Accesso per i mezzi di soccorso in condizioni di emergenza

12. Obiettivi

Garantire un ottimale livello di sicurezza all'interno alle aree di svolgimento dei mercati, fiere e altre manifestazioni, attraverso i seguenti dispositivi:

- a) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza, nel modo più sicuro, all'interno dell'area interessata dal mercato, fiere o altre manifestazioni,.
- b) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza in tutte le aree limitrofe alla zona di svolgimento del mercato, fiere o altre manifestazioni.
- c) Dare indicazione dei centri di pericolo all'interno del mercato;
- d) Definire la viabilità principale di accesso ai mezzi di soccorso e quella alternativa in caso di impedimenti;
- e) Dare indicazione dell'alimentazione idrica antincendio.

13. Localizzazione aree mercato

Un'area mercato è localizzata in Magnago, in Piazza Pertini; l'altra area mercato è localizzata in Biatele nel parcheggio di Via Leopardi.

Le operazioni mercatali si svolgono rispettivamente nelle giornate di **Martedì** a Magnago e **Giovedì** a Biatele, dalle ore **8:00** alle ore **12:30**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **6:00** alle ore **15:00**.

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore **7:45**.

Dalle ore **7:45** e fino alle ore **8:00** si effettua la spunta giornaliera dei posti eventualmente liberi.

Alle ore **12:30** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **14:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

14. Tipo di rischi

I rischi o le situazioni di pericolo che si presentano nello svolgimento del mercato possono essere i seguenti:

- 1. Incidenti viabilistico di manovra all'interno dell'area mercato coinvolgente i mezzi degli operatori in modo da creare un difficile accesso all'area. - **Intervento di un carro attrezzi per la rimozione dei veicoli pesanti.**
- 2. Cedimento strutturale della pavimentazione – **Intervento degli operai comunali per la delimitazione dell'area o immediato ripristino provvisorio.**
- 3. Infortunio di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza con assistenza medica.**
- 4. Malessere grave di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza o elisoccorso con assistenza medica.**
- 5. Incendio di un banco o autonegozio – **Intervento VVFF; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**
- 6. Incendio di un banco o autonegozio muniti di apparecchi alimentati a GPL. – **Intervento dei VVFF; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**

In ogni caso si richiama l'osservanza del corretto comportamento indicato all'articolo 11 delle presenti disposizioni.

15. Rischio incendio

Le aree mercatali si presentano ripartite nel seguente numero di posteggi:



Mercato Magnago, Piazza Pertini – Posteggi n. 35 di cui 4 operatori fanno uso di apparecchi alimentati a GPL per la cottura di alimenti.

L'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso è posta lungo la via Manciatelli o dalla via Dante/Borsellino sulle quali si trovano Idranti per la fornitura acqua agli automezzi antincendio.

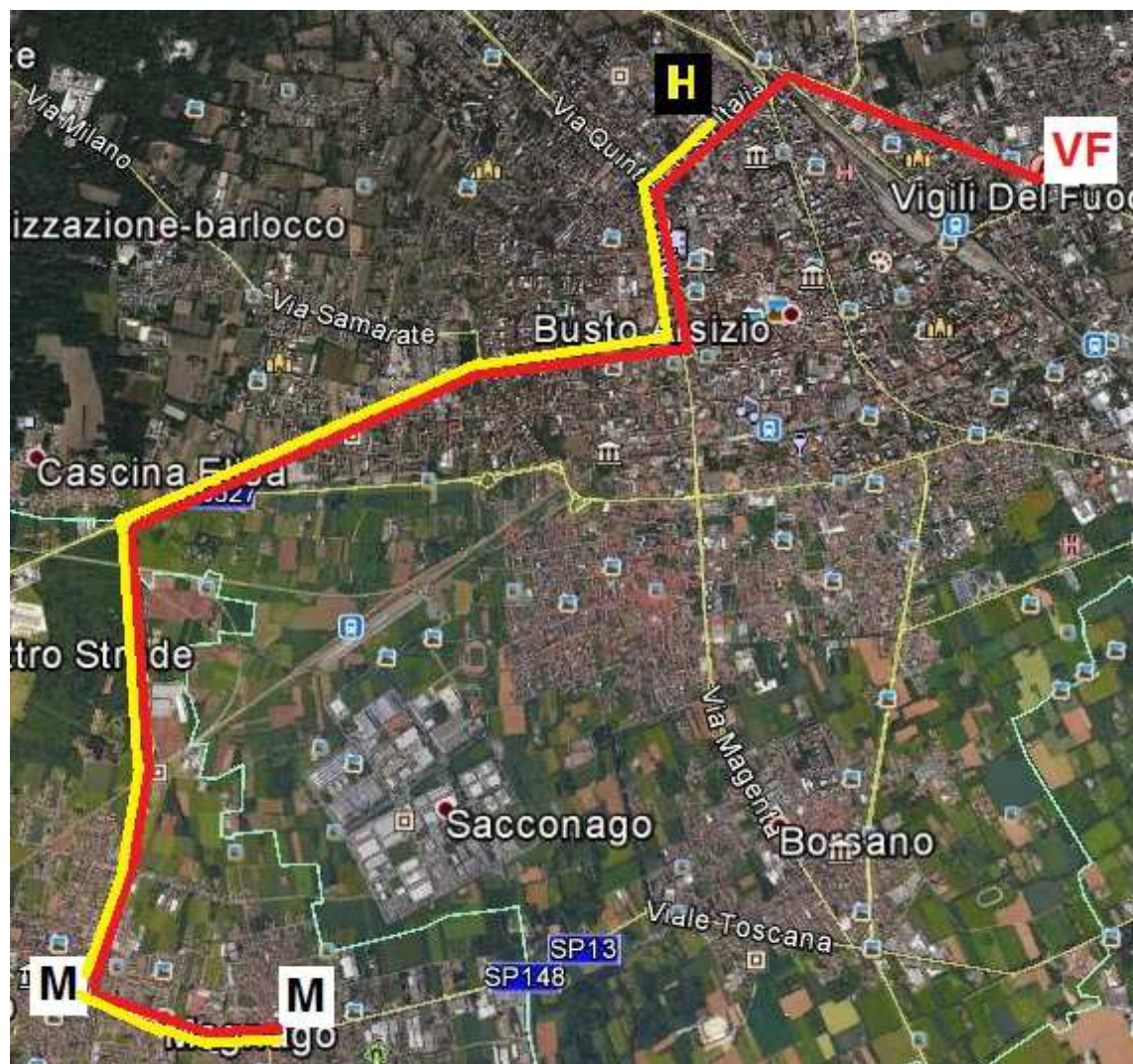


Mercato Bienate, Via Leopardi – Posteggi n. 10 di cui solo 1 operatore potrebbe far uso di apparecchi alimentati a GPL per la cottura di alimenti.

L'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso è posta lungo la via Leopardi come indicato dalle frecce rosse.

16. Localizzazione fonti di soccorso e vie d'accesso all'area

Le principali fonti di soccorso sono individuate nella Struttura Ospedaliera e Distaccamento provinciale dei VVFF di Busto Arsizio



Percorso GIALLO: Tragitto ambulanza da/per Ospedale

Percorso ROSSO: Tragitto automezzi VVFF.

17. Applicazione delle disposizioni

Questo piano è rivolto esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie ed alle forze dell'ordine, servizi sanitari, vigili del fuoco, protezione civile che durante il loro lavoro devono affrontare eventualmente situazioni critiche e di pericolo.

Esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni del presente piano che ha valenza regolamentare e che entra a far parte del titolo III della componente economica-commerciale del PGT.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza delle predette disposizioni e i trasgressori sono sanzionati amministrativamente con € 500,00 (determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81); autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

(ALLEGATO A)

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulant per uso professionale e/o commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) **gas di petrolio liquefatto (GPL):** gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
- b) **Bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri
Note:
 - I) Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti rubricati come indicato al punto 3.9.
 - II) E' vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt. 7, 12 e 18). E' vietato, poiché estremamente pericoloso, effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per auto/razione come anche travasare il GPL fra due bombole. Gli stabilimenti che sono autorizzati ad effettuare la ricarica delle bombole impiegano personale appositamente formato ed apparecchiature specificamente realizzate per assicurarne il corretto grado di riempimento, il controllo di tenuta e la riqualifica alla prescritta scadenza periodica. L'inosservanza di questa regola può essere causa di gravi incidenti. (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128, artt. 7 e 18)
- c) **Compartimento bombole:** Spazio circoscritto a bordo del veicolo, atto a contenere la bombola o le bombole di GPL con i relativi accessori ed i collegamenti per il funzionamento dell'installazione.
- d) **Impianto di installazione:** insieme comprendente i recipienti di GPL, le tubazioni (tubi rigidi, tubi flessibili, ecc.), gli accessori (regolatori, inversori, dispositivi di sicurezza, ecc.) ed uno o più apparecchi che utilizzano il GPL. Un impianto di installazione (di seguito "installazione") può essere montato sul posto al momento dell'utilizzo, o integrato ad un veicolo, un rimorchio, un modulo o un container specializzato e previsto per questo scopo.
- e) **spazio di lavoro:** area nella quale opera e si muove il personale che utilizza l'installazione.
- f) **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A 1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore.
- g) **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C .
- h) **inversore automatico (Invertitore):** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in "servizio" preselezionate dall'utente scende al di sotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas

con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla l'indicatore "servizio/riserva", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso.

- i) **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.
- j) **pressione di servizio:** Pressione all'entrata di un apparecchio funzionante a gas quando è in funzione.
- k) **apparecchio utilizzatore:** Apparecchio progettato e costruito per utilizzare il gas come combustibile per cottura di cibi, produzione di acqua calda, illuminazione, riscaldamento, ecc.
- l) **apparecchio utilizzatore con sorveglianza di fiamma:** Apparecchio utilizzatore dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) che, per azione di un sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza di fiamma.

3. REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

3.1 Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento, come definito in 3.2.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione. Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.

Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/la valvola in alto.

3.2 Compartimenti bombole per Installazioni a bordo di veicoli

3.2.1 Collocazione

I compartimenti bombole devono essere stagni verso lo spazio di lavoro e devono essere accessibili unicamente dall'esterno. Qualsiasi sistemazione di bombole deve mantenere una distanza minima da qualsiasi fonte di calore, come descritto nella Figura 1.

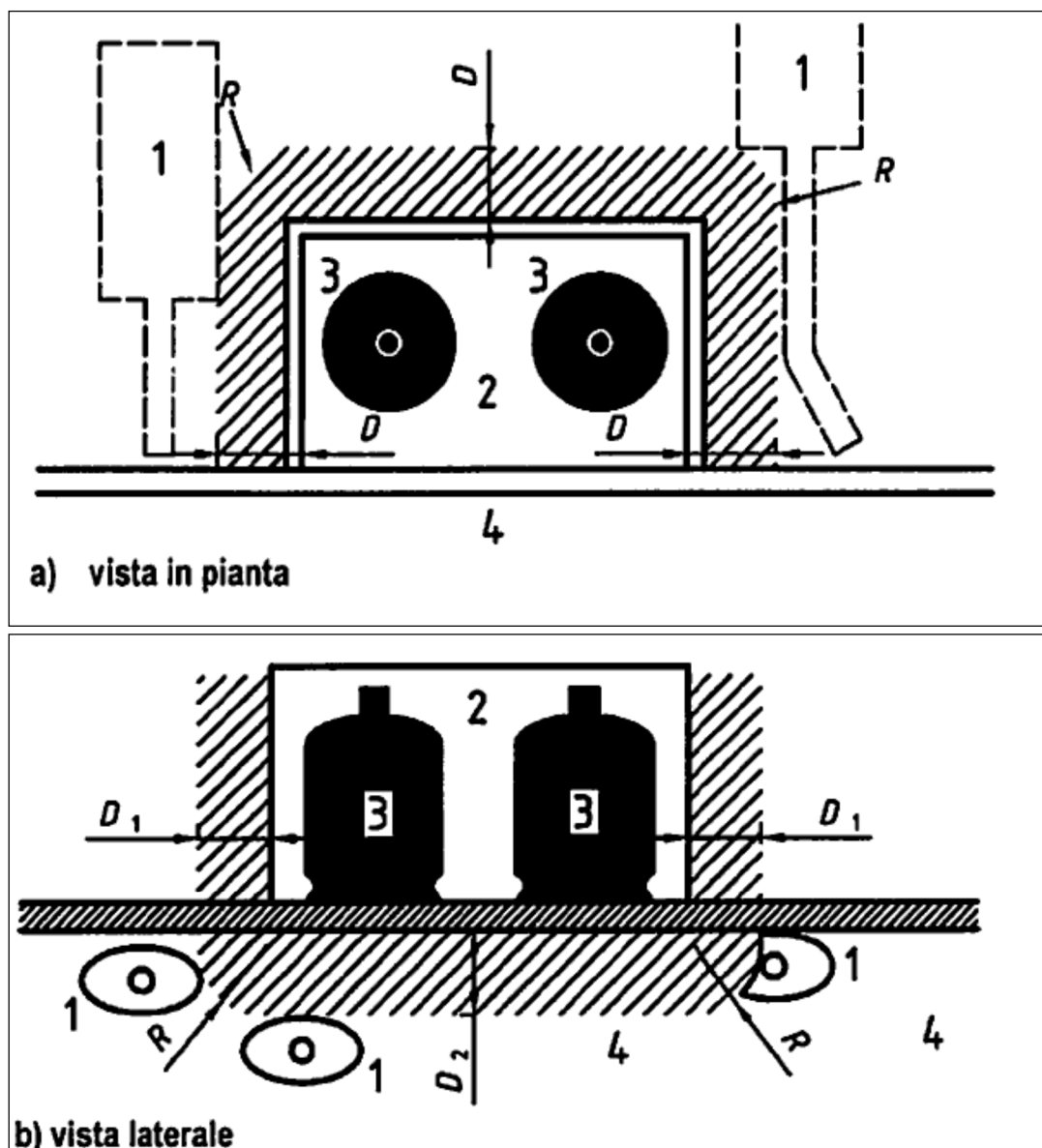


Figura 1 - Distanze minime dai sistemi di scarico del veicolo.

Legenda

- 1 Esempio di posizione consentita della marmitta o del tubo di scarico
- 2 Compartimento bombole GPL
- 3 Bombole GPL
- 4 Esterno del veicolo

$R = D = D1 = 250\text{mm}$

$D2 = 300\text{mm}$

La zona tratteggiata rappresenta il volume adiacente al compartimento bombole che non deve essere attraversato da alcuna parte del sistema di scappamento del veicolo (tubo di convogliamento dei gas di scarico e/o marmitta e/o catalizzatore, ecc.).

Se questa disposizione non può essere rispettata, deve essere installata una protezione termica atta ad impedire sia l'entrata dei gas di scarico nel compartimento bombole, sia l'impatto del flusso di calore sulle bombole (Figura 2).

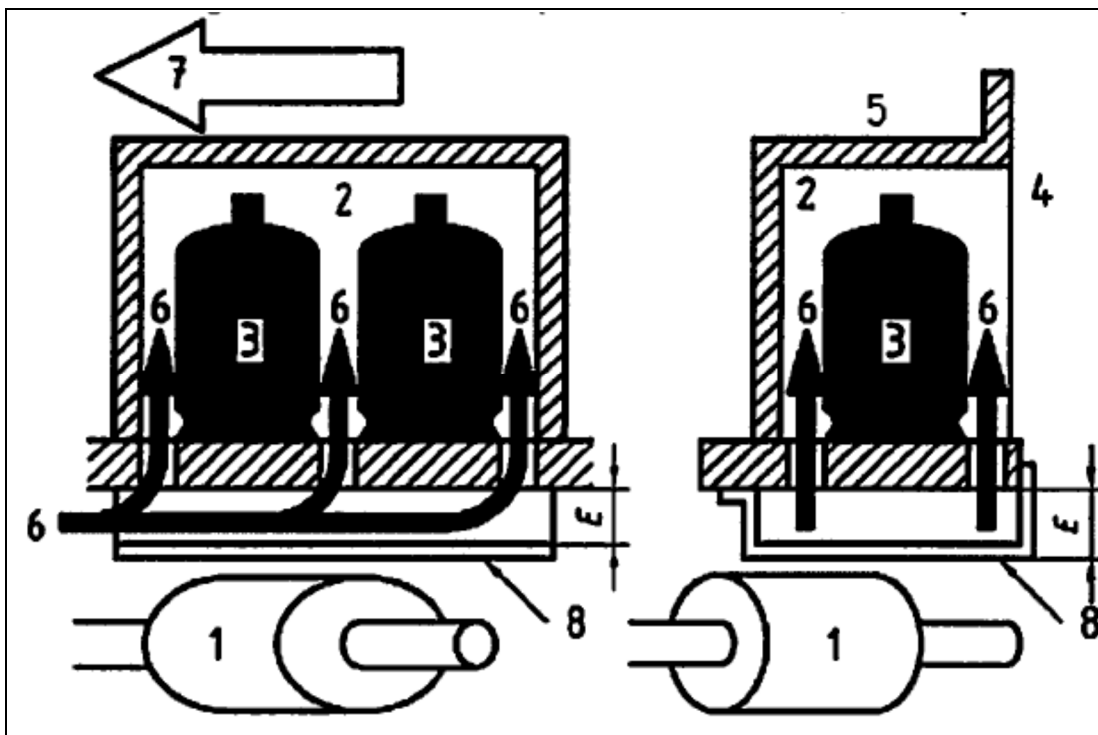


Figura 2- Esempio di protezione termica

Legenda

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Marmitta o tubo di scappamento | 6 Aerazione del compartimento |
| 2 Compartimento bombole GPL | 7 Senso di la marcia del veicolo |
| 3 Bombola di GPL | 8 Protezione termica |
| 4 Esterno del veicolo | $E \geq 25mm$ |
| 5 Interno del veicolo | |

3.2.2 Ventilazione del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente dall'esterno. Se la ventilazione si effettua solamente nella parte bassa la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari al 2% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 100 cmq. Se la ventilazione è assicurata sia nella parte alta che nella parte bassa del compartimento, la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari all'1% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 50 cmq. per ogni livello. Non deve essere possibile che una qualunque parte del sistema di ventilazione possa essere ostruita dalla presenza delle bombole.

3.2.3 Requisiti costruttivi del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere progettato e realizzato in modo che:

- le bombole possono essere saldamente fissate o immobilizzate in posizione verticale, con il rubinetto in alto, per essere utilizzate esclusivamente in fase gassosa e per impedire movimenti inopinati durante il viaggio;
- l'accesso a ogni connessione, ai dispositivi di inversione e ai sistemi di regolazione della pressione non risulti impedito;
- la sostituzione delle bombole possa essere effettuata senza che si renda necessaria la messa fuori servizio dell'installazione o delle attrezzature accessorie.

3.3 Batterie di bombole

3.3.1 Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque, come previsto in 4.1, ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.

Nota: L'Allegato I al DPR 151/2011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

3.3.2 Tipologie impiantistiche dello stoccaggio delle bombole

Due o più bombole possono essere fra loro collegate per l'utilizzo in batteria. In questo caso le bombole vengono collegate a uno o due collettori in funzione della scelta impiantistica che può prevedere uno stoccaggio con un unico punto di erogazione, oppure la suddivisione dello stoccaggio in due sezioni, in modo da realizzare due punti di erogazione confluenti in un inversore manuale o automatico.

3.4 Impianto di distribuzione del gas per l'alimentazione degli apparecchi

3.4.1 Requisiti del sistema di alimentazione

I valori di pressione del gas circolante nelle linee d'alimentazione possono estendersi su tre livelli:

- pressione erogata dal recipiente, a monte della prima riduzione (alta pressione - corrispondente alla tensione di vapore del GPL);
- pressione intermedia, fra il primo stadio e lo stadio di riduzione finale (media pressione, al massimo uguale a 1,5 bar);
- pressione di utilizzo (bassa pressione).

L'impiego di linee di alimentazione in alta e media pressione deve essere limitato al solo compartimento bombole.

3.4.2 Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi.
- sia con tubi flessibili o manichette;

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro.

La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

3.4.3 Regolazione della pressione

La regolazione della pressione può essere effettuata:

- con regolatore di pressione direttamente collegato ad ogni singola bombola, oppure
- con un gruppo di regolazione a cui sono collegate più bombole.

3.4.3.1 Quando le singole bombole sono dotate di un proprio regolatore di pressione, questo deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata garantita di 3 kg/h, ed essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4, posta più vicino possibile al regolatore.

3.4.3.2 Quando le bombole sono collegate tra di loro, il regolatore di pressione deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata massima non superiore a 5 kg/h e deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4.

3.4.4 Manichette

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

3.4.5 Tubi flessibili

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m)

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

4. APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA INSTALLAZIONE

4.1 Scelta degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a gas GAD(*) e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

Nota () la direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata), ha sostituito la direttiva 90/139/CEE, inclusi i successivi emendamenti di cui alla direttiva 93/68 CEE, già recepita in ambito nazionale con D.P.R. 15.11.1996 n. 661*

4.2 Installazione degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere installati ed eventualmente fissati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. In caso di installazione di apparecchi a incastro o integrati nella struttura, si deve porre particolare attenzione al fine di assicurare:

- a) l'apporto al bruciatore del volume d'aria necessario alla combustione;
- b) l'evacuazione sicura dei prodotti della combustione (fumi);
- c) la prevenzione di ristagni/accumuli di gas incombusto;
- d) la protezione contro il surriscaldamento delle pareti adiacenti gli apparecchi che generano calore ed i loro condotti di evacuazione, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi;
- e) la prevenzione di cattivi funzionamenti di un apparecchio, dovuti all'influenza di altri apparecchi, con particolare riguardo alla ventilazione, necessaria per la corretta combustione;
- f) il mantenimento di spazi liberi attorno ad ogni apparecchio, sufficienti per consentire i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria.

4.2.1 Con riferimento ai precedenti punti 4.1) e 4.2), gli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi a norme riconosciute di buona tecnica. In merito, costituisce presunzione di conformità la loro rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

4.2.2 Gli apparecchi di cottura devono rimanere fissi e stabili sia durante l'impiego sia in fase di non utilizzo.

4.3 I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto. Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

5. MARCATURA, ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

5.1 Marcatura

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta **"BOMBOLE DI GPL A BORDO"** accompagnata dal pittogramma **"INFIAMMABILI"**.

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

5.2 Informazioni e documentazione tecnica

5.2.1 Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento (rif. direttiva 2004n8/CE, All. VIII, punto 2.1.1)

5.2.2 Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il fabbricante o l'installatore che ha eseguito l'installazione sul veicolo, all'atto della consegna del veicolo deve consegnare il relativo manuale d'uso e manutenzione, unitamente ad una attestazione di conformità alla presente specifica.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente almeno i seguenti argomenti:

- a) Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- b) Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole stoccabili nel compartimento o all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- c) Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- d) Controlli sui sistemi di ventilazione. scarico, evacuazione oli e grassi, ecc;
- e) Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- f) Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- g) Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, ecc.;
- h) Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;
- i) Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato.

6. SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

6.1 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

(ALLEGATO B – Estratto da UNI TR 11426)

UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota: La materia è regolata dal rapporto tecnico UNI TR, di cui si fornisce di seguito un estratto.

La lettura e l'applicazione di quanto contenuto in questo estratto non esimono dalla conoscenza e dall'applicazione della UNI TR 11426 nella sua totalità quando l'attività rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di distribuzione.

Gli impianti possono essere alimentati da una singola bombola o da più bombole di GPL fra loro collegate.

Il presente rapporto tecnico si applica agli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, ecc.) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come tettoie, ecc., ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Non rientra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizzazione di tipologie impiantistiche più complesse e/o collocate in edifici tradizionali, assimilabili a civili abitazioni. Tali impianti sono comunque ammessi a pieno titolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto concerne la realizzazione di depositi con serbatoi fissi o centraline di bombole¹⁾, nonché la realizzazione degli impianti interni con l'aerazione, la ventilazione dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc .

... omissis ...

4.1 Tipi di installazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

L'impiantistica presa in esame é, conseguentemente, relativa a questa tipologia e in particolare a:

- a) installazione di bombola singola;
- b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia il collegamento diretto agli apparecchi utilizzatori, sia il collegamento tramite impianto fisso.

4.2 Requisiti e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetto del presente rapporto tecnico, sia costituite da una sola bombola, sia da più bombole fra loro collegate.

Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. E' vietato effettuarne la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola può essere causa di incidenti di estrema gravità.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. È opportuno collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.

Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate.

Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.

Le bombole non devono essere installate:

- a) in locali interrati o a livello più basso del suolo;
- b) in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
- c) in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.

Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.

Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione

.

... omissis ...

5. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

5.1 Modalità di installazione

Una bombola può essere collegata ad un apparecchio utilizzatore in uno dei due modi seguenti:

- a) direttamente, cioè con regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso all'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore;
- b) tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso al raccordo portagomma posto all'inizio dell'impianto fisso. L'impianto fisso, a sua volta, è collegato all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo flessibile. I tubi flessibili e i portagomma (lato bombola e lato impianto fisso) devono essere visibili e ispezionabili.

5.2 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

5.2.1 Il regolatore di pressione per bombola deve essere adatto a fornire la portata e la pressione adeguata per alimentare l'apparecchio o gli apparecchi collegati.

5.2.2 Quando il collegamento fra valvola e regolatore è di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da connettere e la relativa guarnizione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 .

... omissis ...

6. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE

6.1 Generalità

6.1.1 Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi dell'utenza, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia.

6.1.2 Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg⁴).

Nota: In pratica l'installazione può essere composta, al massimo, da quattro bombole di capacità singola fino a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.

6.1.3 Ogni installazione può servire una o più utenze indipendenti, ciascuna composta da uno o più apparecchi di utilizzo.

Le bombole costituenti l'installazione possono essere suddivise in due sezioni (l'una in servizio e l'altra di riserva), collegate per mezzo di manichette:

- ad una condotta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore);
- oppure a due collettori separati che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con inversore automatico o manuale).

6.2 Modalità di installazione

6.2.1 Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione, devono essere installati all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto, in posizione protetta;
- in alloggiamento esterno.

6.2.2 Le bombole non devono essere installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione.

La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non infiammabile fra le due installazioni.

6.3 Collocazione all'aperto

6.3.1 Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetto dei requisiti comuni a tutte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione esterna, anche in adiacenza a parete esterna delimitante i luoghi serviti.

6.4 Collocazione in alloggiamento

6.4.1 L'alloggiamento deve essere tale da consentire l'agevole installazione e sostituzione di ogni bombola, nonché l'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle altre attrezzature per consentire le manovre di apertura, chiusura e regolazione.

6.4.2 L'alloggiamento può essere costituito da:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.

6.4.3 L'alloggiamento deve:

- avere volume interno almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere adibito a ricovero di materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicanti con l'esterno, distribuite in alto e in basso, queste ultime a quota prossima a quella del pavimento per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzato con materiale incombustibile e avere portella/e o elementi mobili di accesso di materiale incombustibile, chiudibile con chiave;
- contenere al suo interno la centralina e la parte iniziale dell'impianto fisso.

6.4.4 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente l'esterno, devono essere a tenuta.

6.4.5 In caso di attraversamento di muri, le tubazioni devono essere protette con guaina passante impermeabile al gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del luogo servito.

6.5 Gruppo di regolazione

6.5.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 20 13, con pressione di uscita dal gruppo di regolazione adeguata agli apparecchi da alimentare.

Nota: In Italia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile è generalmente di 29 mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portata massima. La portata non deve essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.

I regolatori con portata garantita maggiore o uguale di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionati ad una quota superiore rispetto alla presa di gas. Per la stessa ragione, le tubazioni in alta pressione devono avere andamento altimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimità degli elementi di regolazione e di inversione.

6.5.2 Il gruppo di regolazione può effettuare la riduzione della pressione in un solo stadio, mediante un regolatore di pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar), ed un regolatore finale della pressione.

6.5.3 L'inversore manuale può essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.4 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire automaticamente il prelievo alternato del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente individuabile la sezione in esercizio.

L'inversore automatico può essere collegato direttamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.5 Il gruppo di regolazione deve essere collegato alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato nel punto 6.7, o tramite tubi di rame ricotto avente caratteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalità

I componenti del gruppo di regolazione devono essere installati e supportati in modo da evitare sollecitazioni meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato stabilmente al suolo.

La perdita di carico ammissibile dall'uscita della bombola all'inversore automatico o al regolatore deve essere non maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una portata di 2 kg/h.

6.6.2 Centralina

Nel caso di più bombole fra loro collegate, la centralina assicura che esse siano sezionabili separatamente e impedisce il ritorno di gas alla bombola.

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di apertura e chiusura.

I componenti della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabili.

6.6.3 Inversori e regolatori

Gli inversori ed i regolatori di pressione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

Nota: La connessione d'entrata per gli inversori (automatici e manuali) è realizzata con raccordo maschio filettato 20 x 1,814 sinistro, mentre per i regolatori la connessione è realizzata con dado a girello tipo G1 "Raccordo filettato femmina 20 x 1,814 sinistro".

6.7 Manichette

6.7.1 La lunghezza delle manichette deve essere tale da consentire la loro agevole connessione. La loro lunghezza non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 del tipo G1.

6.7.2 Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da 30°C a 60°C. Esse non devono avere giunzioni intermedie.

6.7.3 Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere interposto un adattatore conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e controlli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.8.1 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, e collaudata in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio. Se l'assemblaggio viene eseguito in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo l'installazione.

6.8.2 Le manichette devono essere controllate periodicamente secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori, verificando comunque che:

- non si evidenzino tagli, screpolature o altri segni di deterioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di estremità;
- mantengano la originale flessibilità e il materiale non risulti né indurito né plastico.

6.8.3 Le manichette devono essere sostituite con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni.

6.8.4 Il gruppo di regolazione e i vari componenti che lo costituiscono devono essere periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.

6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1 Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, ecc.).

Durante tutta la durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne l'accensione. Se non è possibile contenere la dispersione devono essere adottati i comportamenti previsti nel punto 8 del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.